RESOCONTO STENOGRAFICO

17.

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GIUGNO 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **IGNAZIO LA RUSSA**

INDICE

PAG.

Dimissioni del deputato Maria Galli:
PRESIDENTE 735

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società (507).
PRESIDENTE . . . 710, 713, 714, 717, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA (gruppo forza Italia) 714
BORGHEZIO MARIO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 720, 721, 722
CAPUTO LIVIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 713
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (gruppo progressisti-federativo) 722
GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia), *Relatore* 710, 720, 722, 726
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 721, 724
PAGGINI ROBERTO (gruppo misto) 725
SCERMINO FELICE (gruppo progressisti-federativo) 714
SIMONELLI VINCENZO (gruppo alleanza nazionale-MSI) 717
TADDEI PAOLO EMILIO (gruppo forza Italia) 724
VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo) 723

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attua-

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

PAG.

zione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola (509).

PRESIDENTE 727, 728, 729, 731, 733, 734, 735

BRUNETTI MARIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 731

CAPUTO LIVIO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 728, 733, 734

EVANGELISTI FABIO (gruppo progressisti-federativo) 729

GIACOVAZZO GIUSEPPE (gruppo PPI), *Relatore* 727, 733, 734

MELUZZI ALESSANDRO (gruppo forza Italia) 728

MENEGON MAURIZIO (gruppo lega nord) 735

PAG.

MERLOTTI ANDREA (gruppo forza Italia) 734

MORSELLI STEFANO (gruppo alleanza nazionale-MSI) 731

VOCCOLI FRANCESCO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 728

Missioni 709

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE 709

CALVANESE FRANCESCO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 709

Ordine del giorno della seduta di domani 736

La seduta comincia alle 10,15.

GIUSEPPE GAMBALE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 17 giugno 1994.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aimone Prina, Anedda, Asquini, Bindi, Bonino, Costa, Jannone, Li Calzi, Matteoli, Parlato, Rocchetta, Rubino, Teso e Urbani sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sedici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

FRANCESCO CALVANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CALVANESE. Signor Presidente, colleghi deputati, abbiamo preparato, e tra pochi minuti la depositeremo presso la Presidenza, una interpellanza rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro dell'interno ed al ministro di grazia e giustizia, relativa alla risoluzione approvata ieri, in sede di Comunità europea a Lussemburgo, dai ministri dell'interno e di grazia e giustizia dei Dodici che rappresenta, secondo la stampa e gli organi di informazione, un giro di vite nei confronti dell'immigrazione in Italia ed in Europa.

Questa risoluzione, a nostro parere, pur essendo in continuità con le normative europee già vigenti dal 1984 ed anche con gli orientamenti emersi di recente nei diversi paesi della Comunità economica europea, ha notevoli implicazioni per la nostra legislazione. Siccome il ministro Maroni ed anche altri — questa mattina ho ascoltato alla radio, per esempio, un'intervista rilasciata dal ministro Mastella — danno interpretazioni assai diverse delle conseguenze che la risoluzione comporterà sulla nostra legislazione, visto che essa rappresenta comunque un rischio di aumento dell'intolleranza che in questo periodo si manifesta nel nostro paese — i recenti casi di xenofobia e di razzismo sono noti a tutti —, noi chiediamo, anche per l'importanza che l'argomento riveste e per le implicazioni che si potranno avere sulla legislazione italiana, che al più presto sia fissato lo svolgimento in aula di tale interpellanza.

PRESIDENTE. Onorevole Calvanese, le

posso assicurare che, non appena l'interpellanza verrà formalmente presentata, la Presidenza si adopererà presso il Governo per sollecitarne lo svolgimento.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società (507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

Ricordo che nella seduta del 31 maggio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 269 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 507.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 15 giugno scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo sta arrivando, ma per la verità non è ancora presente in aula. Se non vi sono obiezioni, l'onorevole Garra potrebbe svolgere la sua relazione, salvo sospendere i nostri lavori se al termine di essa il rappresentante del Governo non fosse ancora giunto in aula.

Il relatore, onorevole Garra, ha pertanto facoltà di svolgere la sua relazione.

GIACOMO GARRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che le scelte oggi all'esame della Camera sono attinenti ad aspetti minimali degli assetti della giustizia in Italia, ciò non di meno i segmenti delle scarne previsioni normative introdotte dal decreto 6 maggio 1994, n. 269, non si comprendono appieno se non si inquadrano nel più ampio disegno ordinamentale.

Richiamandomi all'insegnamento del compianto professor Nigro, desidero ribadire il significato ed il rapporto della legge e dell'atto amministrativo nella complessiva azione dell'amministrazione: la legge, cioè, è il fondamento e la misura dell'azione amministrativa (cosiddetto principio di legalità). Il principio di legalità ha un'oggettiva funzione ordinativa, ossia esso incanala e limita l'attività dello Stato nell'interesse dello Stato medesimo e quindi, in seconda battuta, nell'interesse dei cittadini, titolari di interessi legittimi.

È indubbio che l'amministrazione, in quanto posta in essere secondo legge, esercita essa stessa un compito primario di giustizia. Essa, tuttavia, da sola non basta a garantire la legalità e la giustizia in quanto c'è necessità di un ulteriore strumento, quale quello del buon funzionamento degli organi di giustizia; occorre cioè la sindacabilità degli atti amministrativi da parte del giudice.

Sorge allora una considerazione: un giudice c'è già da sempre, ed è il giudice ordinario, che necessità c'è di un giudice speciale qual è il giudice amministrativo? Rispondo con le parole del Nigro: il controllo del rispetto della legalità non può venire esercitato dal giudice ordinario perché non si tratta di salvaguardare i diritti dei cittadini dall'azione illecita dello Stato, bensì di valutare se sono stati rispettati i limiti dell'azione amministrativa posti dalla legge non nell'interesse dei singoli soggetti privati, bensì nell'interesse generale. Quasi unanime è l'avviso dei giuristi nell'affermare che solo un giudice apposito, come quello delineato dagli articoli 103 e 125 della Costituzione, è in grado di compiere, con appagamento di tutte le esigenze, l'accertamento richiesto dal ricorrente circa il rispetto dei limiti di legge ad opera dell'azione amministrativa.

Qualche brevissimo spunto storico va posto all'attenzione dei colleghi, molti dei quali, come me, seggono per la prima volta in quest'aula. Non a caso la classe dirigente risorgimentale si divise sull'assetto della giustizia amministrativa in due tronconi: quello

maggioritario diede vita alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E; quello minoritario — rappresentato da Rattazzi, Crispi e Cordova — aveva invece avversato la soluzione del giudice unico (quello ordinario). Poiché, tuttavia, nel primo venticinquennio dell'applicazione della legge del 1865, i soli diritti soggettivi perfetti trovavano tutela giurisdizionale, mentre per gli interessi legittimi i mezzi di tutela erano di carattere amministrativo, quali l'opposizione e il ricordo gerarchico, si andò formando un movimento di pensiero sempre più vigoroso che ebbe in Silvio Spaventa il suo maggiore propugnatore; movimento volto all'istituzione di una giurisdizione amministrativa che desse tutela a quelle posizioni giuridiche soggettive diverse dai diritti soggettivi perfetti del cittadino e che si individuavano con il nome di interessi legittimi, diversi anch'essi dai diritti indifferenziati che competono alla generalità dei cittadini.

Si pervenne così, con la legge 31 marzo 1889, n. 5992, all'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, istituzione della quale mi onoro di far parte e che, sul tronco robusto della precedente attività consultiva — svolta, come è noto, dalle sezioni prima, seconda e terza —, ha avuti innestati i rami vigorosi delle sezioni giurisdizionali, prima la ricordata quarta sezione, poi la quinta ed infine la sesta sezione, via via che nel tempo alla giurisdizione di legittimità si andavano aggiungendo quella di merito e soprattutto la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego.

Proprio quattro giorni fa, a Bologna, con l'intervento del Presidente Scalfaro e delle alte rappresentanze delle Camere (era presente il vicepresidente Dotti) come delle massime magistrature e dell'Avvocatura generale dello Stato, è stato celebrato il ventennale della fondazione dei tribunali amministrativi regionali. Giustamente, nel corso del convegno, qualcuno ha autorevolmente osservato che la tutela della legalità demandata al giudice amministrativo nel primo ottantennio della giustizia amministrativa in Italia era stata intesa come sinonimo di mera legittimità, mentre la tutela della legalità nell'ultimo ventennio, ossia dopo l'istituzione dei TAR e con contestuale attribuzione al Consiglio di Stato del ruolo di giudice amministrativo di appello, è diventata sinonimo di garanzia di giustizia e non solo sinonimo di garanzia di sindacato della legittimità degli atti impugnati.

Pur con le innegabili lungaggini nella durata dei relativi processi presso i TAR, durata per il cui contenimento il legislatore dovrà provvedere e che ai cittadini ricorrenti appare giustamente intollerabile, anche se non raggiunge ancora le ultra decennali dimensioni cronologiche del processo civile, mi pare doveroso partire da una valutazione positiva dell'assetto della giustizia amministrativa italiana, quale si delinea secondo gli articoli 103, 111, 113 e 125 della Costituzione. La giurisdizione amministrativa, infatti, con la sua giurisprudenza non si pone soltanto a garanzia degli interessi legittimi dei cittadini — desidero sottolinearlo all'attenzione dei colleghi deputati —, ma mediante l'effetto cosiddetto conformativo delle sue sentenze costituisce strumento insostituibile per indicare alla pubblica amministrazione i modelli più significativi per il buon governo.

Venendo a illustrare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, va premesso un dato normativo di fondamentale importanza. Mi riferisco agli articoli 68 e 69 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, che hanno devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie riguardanti i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, eccezion fatta per le controversie sulla dirigenza. E ciò hanno disposto con decorrenza dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, ossia con decorrenza 21 febbraio 1996. Giova evidenziare che, come disposto dal citato articolo 69, la domanda giudiziale davanti all'AGO sarà subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione su richiesta rivolta dal dipendente alla pubblica amministrazione.

Oggi la Camera è chiamata ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto legge 6 maggio 1994, n. 269, che si compone di appena due articoli. Il provvedimento interessa i dipendenti di alcuni enti pubblici che, nel quadro dell'azione governativa sulle privatizzazioni intrapresa dai precedenti Go-

verni Amato e Ciampi, sono diventati, come è noto ai colleghi, enti pubblici economici, ovvero società di diritto privato. Al riguardo va premesso che i ricorsi per controversie in materia di pubblico impiego già proposti dai ricorrenti anteriormente alla trasformazione dell'ente pubblico datore di lavoro, secondo il principio della *perpetuatio iurisdictionis* sancito dall'articolo 5 del nuovo codice di procedura civile, rimarranno nella giurisdizione del complesso Consiglio di Stato-tribunali amministrativi regionali, dal momento che non hanno rilevanza rispetto ad essi i mutamenti nell'assetto dell'ente datore di lavoro.

Sotto questo profilo si evidenzia la superfluità della prima locuzione inserita nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto. Tale articolo assegna al giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svolto anteriormente alla trasformazione. Senza l'articolo 1, la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso degli impiegati dei nuovi enti pubblici economici e delle società di diritto privato subentrate ai soppressi enti pubblici sarebbe stata del tutto ovvia in assenza della normativa di diritto transitorio prevista inizialmente dal decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 2, e successive reiterazioni, mai convertito in legge. Questo trasferimento della giurisdizione avrebbe avuto inizio dall'attivazione dei nuovi soggetti subentrati ai soppressi enti pubblici. Tutto ciò avrebbe, a mio avviso, determinato l'inconveniente di una possibile tutela «attenuata» dei dipendenti interessati, che solo dal giudice amministrativo possono conseguire sentenze di annullamento degli atti autoritativi lesivi delle loro posizioni soggettive.

Mi paiono di minore spessore — pur risultando anch'esse fondate — talune preoccupazioni evidenziate nella relazione di accompagnamento al disegno di legge al nostro esame (documento n. 507, della dodicesima legislatura). Detto disegno di legge attiene all'ultimo dei decreti-legge reiterativi del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 2, emanato dal Governo Ciampi il 6 maggio 1994, con il n. 269, nell'intento di far chiarezza in materia di giurisdizione con riferimento al contenzioso insorto nell'arco di tempo successivo alle avvenute privatizzazioni e che ha attinenza a questioni relative ad un periodo di rapporto di lavoro svolto anteriormente alla soppressione dell'ente pubblico, già datore di lavoro. Cito un esempio, pur rendendomi conto che è riduttivo della portata della normativa contenuta nel decreto-legge n. 269. Poniamo il caso che un ente pubblico sia trasformato in ente privato dal 1 luglio 1994; il gravame verso gli atti autoritativi emanati fino al 30 giugno 1994 dal soppresso ente andrà proposto avanti al competente TAR entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto amministrativo ritenuto lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del dipendente già pubblico, interessi e/o diritti soggettivi. Questa è la *ratio* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 269, il quale mantiene espressamente fermo il principio sancito dall'articolo 5 del codice di procedura civile, laddove esordisce con l'inciso «fermo restando...».

L'articolo 2 dello stesso decreto-legge n. 269 del 1994 reca la consueta clausola concernente l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 7 maggio 1994 (l'entrata in vigore ha avuto luogo l'8 maggio 1994).

Sottolineo che il testo del disegno di legge all'esame della Camera dispone al comma 1, articolo 1, la conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994 ed al comma 2 lascia validi gli atti ed i provvedimenti emanati nella vigenza dei disegni di legge 4 gennaio 1994, n. 2 e 4 marzo 1994, n. 154 e fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei richiamati decreti-legge decaduti.

Pur condividendo, in conclusione, le preoccupazioni sulla emergenza della giustizia civile, le quali vengono evidenziate dalla relazione di accompagnamento, possono ravvisarsi talune ragioni sistematiche in base alle quali l'assetto transitorio della giurisdizione può essere condiviso dai colleghi deputati e dalla Camera.

A nome della Commissione affari costituzionali, che mi ha designato relatore sul provvedimento, ritengo si possa pervenire alla rapida conversione in legge del decreto-

legge al nostro esame. Ritengo opportuno chiarire che nel corso dei lavori in Commissione sono stati respinti gli emendamenti Scermino 1.1 e 1.2 e Saraceni 1.4 perché essi prevedevano termini diversi che, contrastando con le previsioni di termini contenute nell'articolo 68 del ricordato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avrebbero creato ulteriore confusione, anziché chiarezza in tema di contenzioso.

Ricordo che in Commissione sono stati accolti gli emendamenti di identico contenuto Bassi Lagostena 1.3 e Fragalà 1.5, tendenti alla soppressione della locuzione «fermo restando», ritenuta superflua. Quest'ultimo fatto va sottolineato perché vi è un articolo del codice di procedura civile che stabilisce il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, il quale rende superfluo il fatto che di volta in volta, in presenza di ogni fonte normativa, si faccia un richiamo del tutto inutile.

Dopo i lavori svolti in Commissione è stato presentato l'emendamento Grimaldi 1.1, per esaminare il quale questa mattina si è riunito il Comitato dei nove della Commissione giustizia. Esso ha espresso parere contrario all'accoglimento di tale emendamento. Vorrei sottolineare che quest'ultimo, laddove parla di «rapporti di lavoro comunque esauriti», farebbe pensare che i soli legittimati per i quali sopravviverebbe la giurisdizione del giudice amministrativo sarebbero quelli di dipendenti cessati dal servizio, o perché deceduti (i ricorsi sarebbero quindi degli eredi) oppure perché pensionati.

Credo inoltre che, dal momento che il persistere dell'assetto pubblicistico dell'ente fa sì che quest'ultimo si pronunci mediante atti autoritativi, la tutela che sarebbe fruita da tali lavoratori, ove venisse accolto l'emendamento Grimaldi 1.1, sarebbe diminuita. Infatti, una cosa è andare davanti al giudice del lavoro per chiedere la tutela nei confronti di un atto paritetico — cioè di gestione —, altra cosa è ricorrere avverso un atto autoritativo. Il giudice del lavoro, ai sensi della legge n. 2248 del 1865 ancora in vigore, non ha la possibilltà di emanare sentenze di tipo costitutivo; pertanto, non può annullare un atto autoritativo. Il lavoratore quindi si troverebbe di fronte ad un iter dispendioso poiché, una volta ottenuta una sentenza dichiarativa circa l'illegittimtà dell'atto autoritativo lesivo di una sua posizione giuridica soggettiva e nel caso in cui l'amministrazione dovesse opporre — come purtroppo avviene talvolta — il muro dell'inerzia verso una sentenza pur passata in gludicato, sarebbe costretto ad adire a sua volta il giudice amministrativo per chiedere l'esecuzione del giudicato. Ripeto che un atto amministrativo non può essere annullato dall'autorità giudiziaria ordinaria, ma solo essere rimosso dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza.

Mi pare quindi — è una riflessione che sottopongo alla cortesia dei colleghi — che, trattandosi di una normativa sostanzialmente transitoria, il decreto-legge possa essere convertito con la modifica proposta dalla Commissione relativa alla soppressione delle parole: «fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile».

Mi permetto di suggerire che in sede di coordinamento la Presidenza provveda ad evitare che sulla *Gazzetta Ufficiale* vengano pubblicati frammenti di articoli che ne emendano altri; tanto varrebbe pubblicare il testo coordinato del comma 1 dell'articolo 1. Mi permetto di suggerirne il tenore: «Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione», senza far riferimento all'inciso che prima ho richiamato. In tal modo, chiunque dovesse consultare in futuro questa fonte normativa, troverebbe più chiaro il testo coordinato che, a nome del Comitato dei nove, mi permetto di suggerire alla Presidenza *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Garra: prima della votazione finale la Presidenza valuterà la proposta di coordinamento che lei ha appena formulato.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LIVIO CAPUTO, *Sottosegretario di Stato*

per gli affari esteri. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. La prima iscritta a parlare è l'onorevole Bassi Lagostena. Ne ha facoltà.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. Credo che dopo la relazione del deputato Garra ci sia ben poco da aggiungere. Peraltro, sono contraria a cedere alla tentazione, che è assai diffusa in quest'aula, di fare della demagogia a proposito di ogni norma che viene esaminata per essere approvata o respinta.

Devo dire che sono rimasta molto colpita dal fatto che ci siano volute sei ore di discussione per approvare una legge — il provvedimento istitutivo della Commissione antimafia — sulla quale tutti eravamo d'accordo e che nasceva dalla presentazione di tre progetti di legge identici. Mi domando, allora, se non potremmo lavorare di più con meno parole inutili: e per dare l'esempio voglio molto brevemente dire che non parlerò del perché e del come si è dovuto attuare un programma di privatizzazioni, proprio perché altrimenti farei demagogia.

Una volta attuato il programma, come ha detto il relatore, nascono alcuni problemi, poiché tutti coloro che avevano un rapporto di lavoro con un ente pubblico — cioè di diritto pubblico — vedevano le controversie devolute al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), mentre tutti coloro che hanno un rapporto di diritto privato devono risolvere le eventuali controversie di lavoro di fronte al giudice ordinario, per l'esattezza di fronte al pretore del lavoro.

Se volessi fare demagogia, ricorderei che la riforma del processo del lavoro è stata vanificata dal mancato approntamento di strutture ed organici sufficienti per una tutela effettiva dei lavoratori in tempi brevi e ragionevoli: ma questo sarebbe — ripeto — cedere a tentazioni demagogiche.

Quali problemi vuole risolvere il disegno di legge al nostro esame? Quali eventualità vuole evitare? Il relatore Garra ha già detto che non si tratta soltanto di evitare di ingolfare la giustizia ordinaria, cioè il pretore del lavoro: in realtà questa è la ragione ufficiale che ci è stata sottoposta insieme con i motivi di urgenza. Mi spiego meglio: il famoso articolo 5 del codice di procedura penale, il cui richiamo si richiede di sopprimere con un emendamento, prevede che la competenza sia determinata nel momento in cui si presenta la domanda, di talché dovrebbe di fatto accadere che, in presenza di una controversia di lavoro successiva alla privatizzazione ma concernente il periodo di rapporto di lavoro pubblico, tutti i dipendenti degli enti pubblici (enti di gestione, aziende pubbliche e così via) che sono stati privatizzati, devono depositare la loro domanda di fronte al giudice ordinario, cioè al pretore del lavoro. Questa è la norma generale prevista dall'articolo 5. A fronte di questa prescrizione generale, si è cercato di prevedere una deroga, stabilendo che tutte le controversie concernenti il periodo di rapporto di lavoro pubblico — anche se presentate dopo la privatizzazione — continuino ad essere di competenza del giudice amministrativo e che soltanto le controversie riguardanti il periodo di rapporto privato — e quindi successive alla privatizzazione — siano di competenza del giudice ordinario, cioè del pretore del lavoro.

A me pare che la norma nel suo insieme sia necessaria per chiarire con precisione il momento in cui cessa la competenza del tribunale amministrativo e comincia quella del pretore del lavoro; l'emendamento presentato non mi sembra dunque opportuno, visto che complica ulteriormente la questione e toglie chiarezza alla norma.

Credo, in conclusione, che sia opportuno per ragioni di chiarezza, nell'interesse di coloro che dovranno rivolgersi alla giustizia, approvare il disegno di legge di conversione *(Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale-MSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scermino. Ne ha facoltà.

FELICE SCERMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha detto il relatore ci occupiamo di un decreto-legge che investe aspetti per così dire minimali del funzionamento della giustizia.

Crediamo, tuttavia, che quando il discorso riguarda gangli così delicati del funzionamento dello Stato, in particolare il settore

della giustizia, occorra essere particolarmente accorti e misurati. Ed io, che parlo a nome di un gruppo di opposizione, faccio queste affermazioni non in uno spirito di opposizione preconcetta, ma con la dichiarata, espressa, certa volontà di contribuire con la mia modesta partecipazione alla ricerca di una soluzione adeguata del problema.

Ogni problema che meriti attenzione va visto mettendosi dalla parte della gente, dell'utente; e nel nostro caso questa è la prospettiva da usare, dato che il servizio giustizia è un servizio fondamentale dello Stato, destinato ad incidere in maniera, ahimè, così grave ed a volte così deludente e insufficiente sui cittadini.

Che la mia volontà sia autentica è confermato non tanto dalla mia storia personale, che ovviamente non interessa alcuno, ma dal fatto che in concreto in Commissione, pur non essendo convinti in maniera assoluta e decisiva della soluzione proposta dal decreto-legge, si è cercato in qualche modo di migliorarlo, anche se il tentativo non è riuscito per le difficoltà connesse alla natura stessa del problema.

Ritengo pertanto doveroso offrire alla valutazione dei colleghi, senza una presa di posizione precostituita, alcuni spunti di riflessione, che spero contribuiscano in qualche modo alla formazione avvertita e consapevole della volontà parlamentare.

Il fatto è che noi partiamo da una configurazione privatistica del rapporto di lavoro, che consegue fatalmente alla trasformazione degli enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, dal che discende, altrettanto fatalmente, in virtù dell'articolo 409 del codice di procedura civile, la devoluzione delle controversie al giudice ordinario. Scopo del provvedimento è di evitare un aggravio di lavoro alla giustizia civile già così caricata di affari; la soluzione è offerta dallo stesso decreto-legge n. 269 del 1994 e nostro compito è stabilire se essa sia adeguata al problema.

Sono stati già richiamati il testo del provvedimento, gli emendamenti approvati e quelli respinti; non mi attarderò, quindi, a soffermarmi ulteriormente su di essi. Nel decreto-legge vi sono a mio avviso alcuni elementi positivi ed altri negativi, che rimetto alla valutazione di tutti.

Vediamo gli elementi positivi: il decreto-legge privilegia il momento della competenza e quindi della professionalità, dato che le controversie che nascono collegate al rapporto pubblicistico spettano al giudice amministrativo, che ha con esse una maggiore consuetudine professionale; vanno, invece, al giudice ordinario quelle che sorgono con esclusivo riferimento al rapporto privatistico.

Si potrebbe, inoltre, aggiungere che, in sostanza, il giudice ordinario — nella prospettazione del decreto — non dovrebbe essere abilitato ad intervenire su rapporti normativamente disciplinati in maniera pubblicistica, dato che, altrimenti, nel decidere sulle controversie, potrebbe comunque trovarsi di fronte ad atti amministrativi in qualche modo connessi con il regime del rapporto medesimo.

Il secondo elemento positivo è che sul piano pratico — ed è ciò che sostanzialmente, almeno nelle dichiarazioni conclamate, si è fatto con il provvedimento, stando alla relazione che lo ha accompagnato — si evita che il giudice del lavoro, già gravato da tante cause, sia caricato di un'ulteriore mole di controversie. In tal modo si fa intravedere una specie di situazione di favore laddove tale serie di cause venisse incanalata sul tavolo del giudice amministrativo.

A fronte di tali elementi, non possiamo, però, ignorare alcuni dati negativi che consiglierebbero una soluzione opposta della questione. Innanzitutto, le preoccupazioni che sono state evidenziate a me sembrano eccessive ed il problema meno grave di quanto non si dica a motivazione del decreto-legge. Come è stato ricordato dalla collega Lagostena Bassi, il nuovo articolo 5 del codice di procedura civile blocca davanti al giudice amministrativo tutte le domande già pendenti, riguardanti controversie relative al rapporto di lavoro. Soltanto le domande nuove, quindi, sono oggetto del presente decreto.

L'ipoteca negativa, che, forse, a livello inconscio, ha determinato l'emanazione del decreto-legge n. 269, sta in una precedente normativa contenuta nella legge n. 210 del

1985 — lo ricordo all'ottimo relatore — che determinò la trasformazione dell'azienda Ferrovie in ente. Poiché allora non vigeva nell'attuale formulazione l'articolo 5 del codice di procedura civile, con la conseguente *perpetuatio iurisdictionis* in relazione alle domande pendenti davanti al giudice amministrativo, piovve sul groppone del pretore del lavoro una valanga di cause, che già pendevano davanti al giudice amministrativo, con un oggettivo spaventoso ingolfamento del lavoro di quel giudice. Tale effetto, che — a mio giudizio — anche se non dichiaratamente, ha probabilmente sollecitato a livello psicologico l'emanazione del decreto-legge in discussione, nel caso di specie non si verifica per la nuova formulazione dell'articolo 5 che prevede — come ho detto — il principio della *perpetuatio iurisdictionis* anche in relazione al mutamento dello stato di diritto e non solo in relazione al mutamento dello stato di fatto. Quindi, le domande nuove, per un fatto naturale connesso all'istaurarsi non contestuale delle cause, non potranno che avere un iter graduale e successivo; pertanto, non si verificherà l'effetto «valanga» sul tavolo del giudice del lavoro.

In secondo luogo, se ci si pone dalla parte dell'utente, non si può fare a meno di rilevare che il giudice ordinario è indubbiamente gravato, ma che lo è altrettanto il giudice amministrativo, con l'effetto che l'utente non riceverebbe alcuna utilità in termini di efficienza di servizi se la causa andasse davanti a quest'ultimo.

Per quanto riguarda, poi, l'intento di privilegiare il momento della professionalità, desidero ricordare come secondo spunto di riflessione che il giudice ordinario, avendo potere di cognizione per quanto riguarda i rapporti in tema di enti pubblici economici e, da sempre, in materia di diritti patrimoniali conseguenziali, non è privo di professionalità né di competenza nei confronti degli atti amministrativi. Non si potrebbe pertanto vedere nel diverso «incanalamento» suggerito dal decreto-legge un risvolto negativo sotto il profilo dell'efficienza e del risultato.

Dal punto di vista tecnico si creano però due fratture, la prima delle quali tra la disposizione in parola e la normativa processuale, dal momento che si collega un effetto processuale ad un fatto che processuale non è, cioè al riferimento temporale contenuto in una domanda. In secondo luogo (e questo aspetto mi sembra davvero corposo), si rompe l'unitarietà del rapporto di lavoro che è una relazione giuridica insuscettibile di essere distinta e sezionata in porzioni, sia perché il regime e molti effetti giuridici riguardano l'intero rapporto nella sua unitarietà e nel suo sviluppo, sia perché la modifica della natura giuridica non determina affatto l'estinzione della prima parte e la nascita di una seconda parte del rapporto medesimo, che resta uno.

Questa considerazione non è senza conseguenze pratiche; non viene esposta per amore dell'arte o per il gusto di fare osservazioni critiche. Che fine faranno, infatti, tutte le questioni che riguardano l'intero svolgersi del rapporto lavorativo, quelle questioni che sono collegate in un intreccio insolubile ed inseparabile? Quale giudice le conoscerà? Se poi ci si mette dalla parte dell'utente, che cosa diremo a quest'ultimo, quale comportamento dovrà tenere? Dovrà affrontare due cause invece di una, andare davanti al giudice amministrativo per la parte anteriore alla trasformazione e davanti a quello ordinario per quella successiva a tale trasformazione.

Vi è poi un terzo elemento, ossia la fatale genericità che non si è riusciti, nonostante gli sforzi, a superare. Voglio affermare in questa sede (non per il gusto di richiamare quanto avvenuto in Commissione, dove per altro il lavoro è stato proficuo e rapido) che la genericità della formulazione è fatalmente connessa alla materia. Quando infatti si parla di questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro, oggettivamente provo un certo imbarazzo derivante dal fatto che le questioni debbano avere ad oggetto un periodo di tempo più che determinati fatti, circostanze od accadimenti...

Comunque, a prescindere dalle parole, questa genericità, che comunque mi sembra insuperabile, e questa unitarietà ontologica del rapporto favoriranno sicuramente in modo cospicuo i conflitti di giurisdizione e questa è un'altra considerazione di pruden-

za che sottopongo all'attenzione dei colleghi. E chi ha esperienza di aule, di giustizia e di cause sa che questo rilievo è molto, molto concreto.

Quarto elemento: nella completissima relazione dell'onorevole Garra è stato richiamato l'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale, però, prevede una disciplina diversa che, guarda caso, è in linea — lo dico senza polemiche — con l'emendamento da me proposto. Infatti, la devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie attinenti, riguardanti il rapporto di impiego con le amministrazioni pubbliche, è stata bloccata per un periodo di tempo determinato, rinviandola al 21 febbraio 1996. Noi, forse in maniera maldestra data la pochezza del tempo, proponemmo in sede di Commissione una moratoria secca che in linea con la disciplina dell'articolo 68 citato, considerasse il momento temporale più che il contenuto delle controversie, vista la natura del rapporto oggetto delle stesse.

La formulazione di cui stiamo parlando si pone invece in una logica assolutamente diversa da quella dell'articolo 68 del decreto legislativo già citato, che pure è in vigore ed è espressione di una legge delega. La sua efficacia è stata peraltro sospesa fino al 21 febbraio 1996, mantenendo la giurisdizione amministrativa in questo periodo di interregno e facendo scattare (come è giusto) la giurisdizione di competenza del giudice ordinario solo dopo la data indicata, al fine di favorire uno smaltimento graduale delle controversie.

Il problema che ha indotto il sottoscritto a presentare l'emendamento di cui ho parlato (che non è stato approvato) si ricollega anche ad una esigenza concreta, minuta, spicciola. L'articolo 68 già menzionato, dopo il rinvio temporale al 21 febbraio 1996, ha chiuso la questione: da quel momento in poi è interessato sempre e solo il giudice ordinario. Il che avviene con il presente decreto-legge e ciò significa, per esempio, che tra vent'anni dovrò rivolgermi per una causa di lavoro al giudice amministrativo perché la questione da me posta avrà in qualche modo attinenza, radice o collegamento con un «pezzettino» della prestazione lavorativa espletata prima della trasformazione degli enti pubblici. Ciò potrà accadere sempre, finchè non si esaurirà il rapporto di impiego del personale che ha esercitato la propria attività lavorativa alle dipendenze degli ex enti pubblici.

Voglio svolgere un'ultima considerazione. Il problema del carico di lavoro (al riguardo rivolgo un invito garbato ma convinto a tutti i colleghi) non si può risolvere con una moratoria, bensì apprestando mezzi adeguati per il funzionamento della giustizia in via definitiva e non transitoria. Ho già avuto occasione in tante sedi di fare presente come il settore giudiziario sia sempre stato la Cenerentola all'interno del bilancio dello Stato. È il momento di cominciare a considerare in modo costruttivo il settore della giustizia, senza volontà preconcette ed intenzioni strumentali, affinchè il servizio reso raggiunga i massimi livelli di efficienza, così come viene richiesto da tutti i cittadini del nostro paese *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

È iscritto a parlare l'onorevole Simonelli. Ne ha facoltà.

VINCENZO SIMONELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società.

Tale provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica il 7 maggio scorso e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 12 maggio. Esso si è reso necessario a seguito del programma di privatizzazione delle imprese pubbliche, la cui trasformazione da soggetto pubblico a soggetto agente secondo moduli organizzativi privatistici, siano essi quelli di enti pubblici economici o di società, implica la trasformazione del rapporto di lavoro da pubblicistico in

privatistico. L'iter della privatizzazione ha preso avvio nella X legislatura con il decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge n. 35 del 1992. Poiché le procedure introdotte per la discussione relativa alla questione della partecipazione azionaria si rivelarono lunghe e farraginose, si dovette procedere ad un rinnovamento; nel corso della XI legislatura si è quindi provveduto ad una modifica per mezzo del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992.

L'attività legislativa per l'attuazione delle privatizzazioni è stata quindi ampia, fino a giungere al decreto che oggi siamo chiamati ad esaminare e a convertire in legge. L'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recita: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione».

In sede di Commissione, assieme agli onorevoli Fragalà, Novi, Pasetto, Simeone, Neri e La Grua ho sottoscritto un emendamento al fine di sopprimere, all'articolo 1, la proposizione iniziale: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5 del codice di procedura civile». La soppressione è necessaria per evitare interpretazioni contrastanti; senza il suddetto inciso l'articolo è, infatti, più comprensibile e tecnico.

Al fine di un esauriente riepilogo non è superfluo ricordare che già Francesco Santoro Passarelli, nell'esaminare le controversie oggetto del nuovo processo del lavoro, in una conferenza tenutasi nel lontano 21 novembre 1974 affermò che la generalizzazione delle controversie riguardanti un rapporto di lavoro pubblico, alle quali si applica il processo del lavoro, è però effettuata con l'altra disposizione, che non attribuisce al giudice del lavoro la cognizione delle controversie relative a rapporti specificamente devoluti dalla legge ad altro giudice. La portata di tale riserva si restringe notevolmente, sebbene la lettera sia rimasta quella della norma preesistente perché, con una formula interpretativa assai ardua, la disposizione concerne i rapporti dei dipendenti degli enti pubblici e, non meglio identificati, altri rapporti di lavoro pubblico. Sembra debba accogliersi la conclusione che restano sotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie dei dipendenti stabilmente nominati, mentre sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del giudice del lavoro le controversie dei dipendenti — quando, per esempio, manchi un atto formale di nomina — legati all'ente da un rapporto di natura privatistica e le controversie di quei collaboratori esterni (specialmente professionisti) degli enti pubblici, per i quali ricorrano i requisiti di continuità, coordinamento, prevalente personalità della prestazione.

Si attendeva che tutte le controversie di lavoro pubblico fossero regolate dalla nuova legge e quindi anche le controversie tradizionalmente dette del pubblico impiego, essenziale all'ente pubblico. L'aspettativa andò delusa.

Siamo giunti così ai giorni nostri. Esiste una continuità di indirizzo della politica legislativa in materia. Solo la trasformazione di enti pubblici in enti economici o in società di diritto privato ha spostato la competenza del giudice del lavoro; continuano invece ad essere attribuite all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione.

Alla luce di ciò siamo dell'opinione che il decreto abbia stabilito con esattezza quali controversie debbano essere trattate dal giudice amministrativo, ossia tutte le questioni concernenti il periodo di rapporto di lavoro con l'ente pubblico antecedente alla trasformazione di questo in ente pubblico economico o in società. È chiaro che a norma dell'articolo 5 la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto al momento dell'instaurarsi del processo, per cui il principio è diretto a favorire e non a impedire la *perpetuatio iurisdictionis;* onde, anche per ragioni di economia processuale, si applica nel caso in cui, adito il giudice competente, questi, per l'interve-

nuto mutamento dello stato, abbia cessato di esserlo; non si applica invece nel caso inverso in cui, a seguito di tale mutamento, il giudice adito, benché incompetente in origine, sia divenuto competente.

Proposte le domande giudiziali, quindi dopo la privatizzazione degli enti pubblici, stante il disposto dell'articolo 5 del codice di procedura civile, è individuabile la giurisdizione del giudice ordinario anche per controversie che in concreto riguardano aspetti di un rapporto di lavoro di tipo pubblicistico, quale quello instauratosi prima della privatizzazione dell'ente pubblico. A seguito della privatizzazione, si ha un mutamento della natura del rapporto di lavoro da pubblico a privato, con il cambiamento della tutela giurisdizionale ad esso accordata dall'ordinamento giuridico.

In precedenza le cause erano di competenza del TAR e del Consiglio di Stato, mentre dopo la privatizzazione sono divenute di competenza del giudice del lavoro. A norma dell'articolo 409 del codice di procedura civile infatti, il giudice ordinario ha giurisdizione in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici; resta, comunque, incontrovertibile il principio che la domanda proposta successivamente alla privatizzazione dell'ente e del rapporto di lavoro, ma riflettente questioni relative al periodo pubblicistico, è di competenza del giudice amministrativo.

Come ho detto in Commissione, ritengo che il decreto-legge in esame non generi equivoci circa il momento temporale per determinare la giurisdizione sulle controversie *de quo* e pertanto non concordo con quanto ha già espresso in Commissione e questa mattina in aula l'onorevole Scermino circa l'introduzione di un termine che si appalesa superfluo, per non dire inutile. Mi sembra che il collega abbia esagerato nell'ipotizzare le eventuali conseguenze di una controversia riguardante un rapporto di lavoro pubblicistico che si è successivamente trasformato in privatistico.

Chi da decenni frequenta i tribunali e quindi opera nel campo del lavoro conosce bene quali *escamotages* e quante perdite di tempo vi siano; si deve ciò non di meno affrontare la questione. Ritengo che la norma sia chiara, nel senso che tutti i procedimenti che devono avviarsi dopo il processo di privatizzazione e che sono collegati a lavoratori in precedenza dipendenti da enti pubblici continuano ad essere, in base al principio della *perpetuatio iurisdictionis*, di competenza del giudice amministrativo. Ecco il motivo per cui il lavoro del magistrato ordinario, e quindi del pretore del lavoro, viene meno.

Non ritengo che questo ragionamento contrasti con quello espresso dall'onorevole Scermino, che mi ha visto lavorare in Commissione senza preconcetti, ma al solo scopo di approvare un provvedimento il più possibile chiaro e comprensibile, affinché in tempi normali il cittadino veda concretizzato il suo diritto.

In questa sede va ribadito quanto ho sostenuto in Commissione circa l'intasamento del lavoro dei tribunali amministrativi. Basti pensare (come è noto a chi frequenta i tribunali amministrativi, e in particolare quello di Napoli) che i tribunali in questione sono disponibili in tempi brevi solo per le udienze dedicate alle richieste sospensive, mentre per le cause di merito, come tutti i colleghi sanno, passano anni senza che si arrivi alla sentenza.

Il Governo e il Parlamento dovranno quindi effettuare, attraverso i loro organi istituzionali, le opportune verifiche affinché le controversie in materia di lavoro siano caratterizzate da tempi brevi, così come è nello spirito e nelle previsioni della legislazione del lavoro. Attualmente, invece, ci vogliono tempi lunghi, anni e anni, perché il cittadino ottenga una sentenza in questa materia. È inoltre opportuno e necessario che Governo e Parlamento, sempre attraverso gli organi istituzionali competenti, avviino un'indagine in tutte le preture e in tutti i tribunali italiani per verificare in primo luogo quanti e quali siano i giudici che effettivamente producono, come gli stessi siano distribuiti sul territorio e quanti siano quelli cosiddetti distaccati, soprattutto per verificare la qualità del loro lavoro, che deve essere valutato non in termini quantitativi, ma in base alla qualità di ogni provvedimento adottato.

Osservo, infine, che continuo a ritenere un malvezzo l'abuso della decretazione d'ur-

genza. Il nuovo esecutivo e le Camere, nello spirito di legiferare ordinatamente e con scrupolo, devono ridurla, limitandola solo ai veri casi urgenti. Per quanto riguarda il decreto-legge in oggetto, devo però sottolineare — e mi avvio alla conclusione — che i presupposti di necessità ed urgenza sussistono, come è scritto a chiare lettere nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione. Il completamento delle procedure di privatizzazione, infatti, comporta automaticamente, in tempi brevi, l'attribuzione delle cause al giudice ordinario, determinando subito ed in modo irreversibile effetti estremamente negativi che si intendono appunto evitare con il provvedimento in esame. Condivido pertanto nella globalità, anche con le osservazioni e le raccomandazioni esposte, il contenuto del decreto e sono quindi favorevole alla sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Garra.

GIACOMO GARRA, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente, limitandomi a preannunciare, secondo quanto già anticipato nello svolgimento della relazione, una proposta di correzione di forma ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento. La Commissione propone, infatti, che la modifica approvata dalla Commissione medesima in sede referente sia adottata nella forma di un'integrale sostituzione del comma 1 dell'articolo 1 nel testo risultante dalla modifica stessa.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Garra. Prima della votazione finale potrà essere sottoposta alla Camera questa proposta, che attiene ad una fase di coordinamento formale del testo.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

MARIO BORGHEZIO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Molto brevemente vorrei esprimere qualche considerazione in ordine all'emendamento presentato. Preannuncio fin d'ora che il parere del Governo sull'emendamento Grimaldi 1.1 è contrario, rifacendomi alla *ratio* dell'attuale formulazione del decreto-legge. Si vuole infatti che restino affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a fatti o questioni attinenti a rapporti di lavoro svoltisi anteriormente alla privatizzazione. E questo indipendentemente dal fatto che il rapporto prosegua in seguito alla trasformazione dell'ente.

Secondo la nostra valutazione tale disciplina è coerente, in quanto si lasciano giudicare al giudice amministrativo questioni che attengono ad un rapporto di pubblico impiego. La formula dell'emendamento amplia invece eccessivamente la giurisdizione del giudice ordinario che si troverebbe a decidere, come è avvenuto per l'analoga vicenda delle ferrovie, applicando principi propri dell'impiego pubblico.

Si deve inoltre considerare che il decreto-legge è stato emanato al fine di assicurare la gradualità del passaggio delle controversie dal giudice amministrativo al giudice ordinario. L'emendamento in questione si muove invece in direzione opposta a tale obiettivo: per questo motivo preannuncio che su di esso il parere del Governo non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che l'unico emendamento presentato è riferito all'articolo 1 del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(per gli articoli e l'emendamento vedi l'allegato A)*.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di esso il parere della Commissione.

GIACOMO GARRA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Grimaldi 1.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIO BORGHEZIO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo esprime anch'esso parere contrario sull'emendamento Grimaldi 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Grimaldi 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, io non ho l'abitudine di sostenere il mio punto di vista ad oltranza, ma in questo caso è necessaria una precisazione.

Faccio rilevare che il problema è squisitamente tecnico e dunque credo che le posizioni di maggioranza o di minoranza debbano essere per un momento accantonate.

È già stato rilevato che le questioni che si prospettano sono di due ordini. L'una riguarda l'opportunità di non addossare al giudice ordinario una moltitudine di controversie che attualmente sarebbero di competenza del giudice amministrativo. L'altra — ed è quella che ci preoccupa — è di fare chiarezza sull'attribuzione della giurisdizione ad un giudice o all'altro.

Come è stato già detto, lasciare al giudice amministrativo, nel caso in cui lo svolgimento del rapporto di lavoro perduri anche dopo la trasformazione, le questioni attinenti al periodo di lavoro antecedente alla trasformazione medesima comporta una difficile interpretazione della norma e, conseguentemente, una difficile attribuzione della giurisdizione.

È infatti pressoché impossibile scindere le questioni attinenti alla fase del rapporto di lavoro precedente alla trasformazione da quelle che insorgano dopo la trasformazione stessa. Vi potrebbe essere, infatti, il caso di una questione relativa alle qualifiche che, essendosi determinata prima della trasformazione, si riproponga successivamente. In questo caso sarebbero due giudici diversi ad esprimere le proprie valutazioni, l'uno amministrativo, l'altro ordinario.

Non è vero neppure, come ha rilevato l'onorevole Garra, che in tale ipotesi vi sarebbe un affievolimento della tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori. A parte che ciò si verificherebbe comunque nel passaggio alla giurisdizione ordinaria della completezza del rapporto, comunque non è detto che il giudice ordinario non possa prendere cognizione anche delle questioni che attengono al rapporto di lavoro.

Il problema è comunque quello di stabilire un punto fermo di discrimine delle controversie prima e dopo la trasformazione. Il nostro emendamento tende quindi a questo, a far sì che tutto ciò che riguarda, indipendentemente dalla proposizione della domanda, la completezza del rapporto di lavoro svoltosi prima della trasformazione resti di competenza del giudice amministrativo; e tutto ciò che riguarda lo svolgimento successivo del rapporto di lavoro, e quindi la dinamica stessa del rapporto di lavoro, venga invece attribuito al giudice ordinario. È ben vero che ciò comporterà inevitabilmente un aggravio di lavoro per quest'ultimo, ma ciò avrebbe dovuto essere previsto nel momento in cui si è operata la trasformazione, perché il pericolo era già stato posto in evidenza.

Non si può, d'altra parte, creare una situazione di confusione come quella che si prospetta con questo provvedimento. Tutte le controversie eventualmente risparmiate al giudice ordinario in questa fase potrebbero essere ripresentate di fronte alla Corte di cassazione sotto forma di controversie attinenti al regolamento della giurisdizione. Inoltre, sorgeranno questioni interpretative sulla dizione dell'articolo 1 nel quale si parla di «questioni attinenti» al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. Ebbene, è una dizione poco chiara che crea problemi interpretativi.

Invito quindi i colleghi a votare a favore del mio emendamento 1.1 per evitare il formarsi di un doppio binario di giurisdizione che comporterebbe contrasti nella valutazione da parte di giudici diversi del medesimo rapporto di lavoro, mentre questo ha ancora uno sviluppo ed una sua dinamica *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).*

GIACOMO GARRA, *Relatore.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA, *Relatore.* Desidero far presente che, proprio alla stregua di quanto previsto dall'emendamento Grimaldi 1.1, si potrebbero determinare situazioni come la seguente. Ad esempio, un pensionato delle poste che ricorresse contro il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per un'invalidità o per questioni analoghe, alla stregua dell'emendamento dell'ottimo onorevole Grimaldi sarebbe sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre se il ricorrente (sempre contro il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) fosse ancora in attività, la sua causa verrebbe giudicata dal giudice ordinario.

Mi rendo conto che la soluzione escogitata dall'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio non è entusiasmante, ma con essa, comunque, affrontiamo il problema. Quanto agli inconvenienti, ne ho illustrato uno molto rilevante che deriverebbe dall'eventuale approvazione dell'emendamento Grimaldi 1.1.

Mi sembra, quindi, che gli inconvenienti si intreccino tra loro in maniera tale da rendere preferibile mantenere il testo della Commissione, senza modificarlo attraverso l'approvazione dell'emendamento Grimaldi 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

È stato presentato l'ordine del giorno Finocchiaro Fidelbo ed altri n. 9/507/1 *(vedi l'allegato A).*

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

MARIO BORGHEZIO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo lo accetta come raccomandazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori dell'ordine del giorno Finocchiaro Fidelbo ed altri n. 9/507/1 insistono per la votazione?

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Insisto, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno perché, al di là della rilevanza delle questioni dallo stesso poste proprio in relazione alla modifica che stiamo introducendo nel nostro ordinamento e della necessità per la quale il decreto-legge in esame è stato emanato — non ingolfare cioè l'operato del giudice del lavoro e quindi assicurare giustizia ai lavoratori che si trovino nella fase di passaggio tra il regime pubblicistico e quello privatistico —, vi è un'altra ragione, una ragione storica, se vogliamo dire così, che riguarda l'intera vicenda delle privatizzazioni. Già in occasione dell'esame della legge delega sul pubblico impiego, un ordine del giorno, il cui contenuto era sostanzialmente analogo a quello da me oggi presentato, fu accettato dal Governo come raccomandazione. Ciò dimostra che una tale accettazione non è sufficiente a impegnare l'esecutivo sulle questioni rappresentate nell'ordine del giorno. Riteniamo necessario quindi, a questo punto, che il Governo si impegni a rimuovere le cause che oggi legittimano l'adozione del provvedimento. In caso contrario, il gruppo progressisti-federativo sarà costretto a votare contro la conversione in legge del decreto-legge in esame, perché in nessun modo si inciderebbe sulle condizioni sostanziali dell'esercizio della giustizia del lavoro e quindi dell'assicurazione dei diritti dei lavoratori nel nostro paese *(Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Finocchiaro Fidelbo ed altri n. 9/507/1, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, dagli estesi interventi svolti nella discussione sono emersi tre ordini di problemi: problemi di ordine sistematico, questioni attinenti alla parità di trattamento dei dipendenti pubblici o ex pubblici e problemi di ordine interpretativo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il decreto-legge introduce una deroga all'articolo 5 del codice di procedura civile, ma introduce anche una anomalia nella sistemazione della giurisdizione in materia di lavoro: dobbiamo infatti ricordare che il decreto legislativo n. 29 prevede che, alla fine del periodo transitorio, con la privatizzazione del rapporto di lavoro tutta la giurisdizione relativa passi al giudice ordinario. Poiché non ha un termine, il provvedimento in esame non ha carattere transitorio, ma una portata permanente, e dunque esso va in controtendenza rispetto all'attuale orientamento dell'ordinamento della giurisdizione. In altri termini, da qui a due anni si creerà un'unica isola nella quale permarrà la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre in tutti i casi di rapporto di lavoro, sia con enti pubblici sia con i successori privati di enti pubblici, sarà competente il giudice ordinario.

Vi sono poi problemi di parità di trattamento. Vi è da chiedersi, infatti, quali ragioni sostanziali sorreggano la scelta di conservare per un numero limitato di dipendenti la competenza del giudice amministrativo, una competenza che, a questo punto, si traduce in un privilegio per alcuni rispetto ad altri; un privilegio che deriva non soltanto dalla diversa cultura, sensibilità e modo di procedere del giudice amministrativo, ma anche proprio dalla capacità di quest'ultimo di annullare i provvedimenti a cui il relatore faceva prima riferimento. Tutto questo si può tradurre in una normativa di privilegio.

Il terzo ordine di problemi è di carattere interpretativo. Credo che nella discussione generale nessuno abbia negato che un tale tipo di problemi possa insorgere, che, quindi, vi siano difficoltà nell'individuazione della giurisdizione, perché il rapporto di lavoro e le questioni ad esso relative assai difficilmente si possono suddividere per spezzoni temporali; normalmente, infatti, derivano da un cumulo di situazioni giuridiche che vanno considerate nel loro complesso e nel loro svolgersi. Tutte queste ragioni militano tendenzialmente contro il decreto-legge n. 269. Vi è un'unica ragione seria, isolata — diciamo così — ma reale (è tale perché risponde ad un dato di fatto), a favore del provvedimento: il numero delle questioni che si abbatterebbero immediatamente — e non tra due anni — sul giudice ordinario, qualora non si provvedesse. Questa è l'emergenza alla quale il decreto-legge al nostro esame intendeva provvedere. In effetti, sulla base della disciplina dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 29, la competenza del giudice ordinario subentra alla fine del triennio; non soltanto alla fine del triennio, ma anche alla fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 72. Si tratta di un periodo transitorio che dovrà servire a dare una risposta a taluni problemi gravissimi, in primo luogo, quello di svolgere le cause del lavoro in termini temporalmente contenuti; il che comporterà, quindi, la necessità di attrezzare i giudici ordinari ad operare in termini ragionevoli per i cittadini, altrimenti, tutto si tradurrebbe in una presa in giro per coloro che necessitano della tutela giurisdizionale.

Questa è quindi l'unica ragione sulla base della quale avremmo potuto orientarci a favore del provvedimento. Senonché il problema di una risposta efficace alla domanda di una giurisdizione realmente funzionante lo abbiamo sollevato con l'ordine del giorno Finocchiaro Fidelbo ed altri 9/507/1, sul quale il Governo ha dato parere nella sostanza totalmente ed immotivatamente negativo. Poiché per noi le due questioni sono tra loro strettamente legate, l'orientamento sul provvedimento — che sarebbe potuto essere positivo se fosse stato accolto l'ordine del giorno — dei deputati del gruppo progressisti-federativo non può che essere negativo *(Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, dichiaro che i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti voteranno contro il provvedimento in esame.

Mi accingo a spiegarne le ragioni. È stato affermato che obiettivo principale del decreto-legge n. 269 è quello di evitare di ingolfare ancor più i tribunali ordinari (i pretori del lavoro e la giurisdizione ordinaria). Si è, invece, da altri sottolineato che il provvedimento creerà maggiore confusione nell'attribuzione della giurisdizione e, quindi, un contenzioso forse superiore a quello che si vuole evitare. Vi è, però, un'altra ragione, a nostro avviso importante. Nel caso di specie si potrebbero creare disparità di trattamento per situazioni analoghe. Si potrebbe, ad esempio, verificare che una questione sorta immediatamente prima della trasformazione ed un'altra sorta immediatamente dopo, ma dello stesso genere, siano attribuite a giudici diversi: uno amministrativo e l'altro ordinario.

La ragione del mio emendamento 1.1 consisteva proprio nella necessità di mettere un punto fermo sulla questione, onde evitare che la confusione che si determinerà possa dare maggior lavoro ai tribunali ordinari. L'emendamento aveva, dunque, l'unico obiettivo di fare un po' di chiarezza in una materia così disordinata. Avremmo preferito che il Governo avesse fatto decadere il decreto-legge n. 269, per proporre poi un testo più completo ed in grado di razionalizzare meglio il passaggio dal pubblico al privato e quindi la giurisdizione da attribuire alle controversie dei dipendenti. Questo non è stato fatto.

Abbiamo quindi il dovere di chiarire che approvare il disegno di legge in esame creerebbe una terribile confusione nei tribunali, non dando la possibilità di definire in modo certo la competenza dei giudici amministrativi o ordinari e generando una disparità di trattamento nella valutazione delle diverse situazioni *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taddei. Ne ha facoltà.

PAOLO EMILIO TADDEI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola su questo provvedimento perché a titolo personale sono assolutamente contrario alla sua conversione in legge.

Siamo qui riuniti come rappresentanti della seconda Repubblica, che tante volte in campagna elettorale hanno detto che sarebbero venuti qui per far cessare le vessazioni e le angherie nei confronti dei cittadini; invece oggi stiamo approvando un provvedimento che non fa che perpetuare le assurde e insostenibili vessazioni nei loro confronti, di qualunque categoria essi siano.

Mantenere giurisdizioni speciali è tipico di uno Stato burocratico e vecchio che si basa sulle teorie ottocentesche sulla ripartizione dei poteri; mantenere una giurisdizione amministrativa rappresenta secondo me un'autentica vergogna per uno Stato civile, dal momento che essa altro non è che l'affermazione, da parte della pubblica amministrazione, della sua capacità di continuare a godere di una serie di poteri nei confronti dei cittadini, che restano privi di qualsiasi tutela. Dire che di fronte ai tribunali amministrativi regionali esista una qualche forma di tutela giurisdizionale è veramente una presa in giro nei confronti di chiunque sia mai entrato nell'aula di un TAR: si parla di 5 o 6 anni per avere un'udienza. La giurisdizione dei TAR si riduce ormai soltanto all'udienza per ottenere la sospensiva, come si dice; una volta che la si sia ottenuta o meno, è tutto finito. Intanto la pubblica amministrazione va avanti con i suoi provvedimenti ed il cittadino continua a subire le sue vessazioni.

Questo decreto-legge è giustificato da altri motivi. Bisogna anche cambiare il modo di parlare, onorevoli colleghi! Faccio il piccolo avvocato di provincia e so come tutti sanno che i magistrati del lavoro sono tutti di sinistra. Non ci nascondiamo dietro un dito e diciamo le cose come stanno: la maggioranza di loro sono di tale opinione e forse si teme che per questa strada si voglia intro-

durre un grimaldello che rovini la pubblica amministrazione. Non è la strada per difenderci e per difendere lo Stato e i cittadini! Non dobbiamo mantenere giurisdizioni speciali ed addirittura eccezioni nell'ambito di queste ultime.

Credo, onorevoli colleghi, che la maggior parte di loro sappiano che una buona metà delle decisioni assunte dalla Corte di cassazione riguardano la giurisdizione o la competenza: vogliamo arrivare al 75 per cento? Sono state sollevate obiezioni autorevoli nei confronti di questo provvedimento, che si muovono soprattutto nel senso di valutare che cosa succederà a quelle controversie che riguardino l'intero arco del rapporto di lavoro: metà di esso verrà sottoposto alla vecchia disciplina, l'altra metà alla nuova. Si andrà davanti al pretore, poi davanti al giudice amministrativo, si solleveranno conflitti, si attrarrà forse la giurisdizione (infatti stiamo parlando di giurisdizione, anche se ho sentito far riferimento alla competenza).

Allora, visto che si sostiene che davanti ai tribunali amministrativi vi è maggiore tutela, mi domando se gli onorevoli colleghi sappiano quanto costa condurre una causa davanti al TAR o al Consiglio di Stato. È incredibile: costa milioni! E il formalismo dei tribunali amministrativi regionali? È eccessivo, esasperato. È il formalismo di chi vuole soltanto mantenere la propria importanza: una questione chiesastica, un qualcuno che vuole continuare a darsi importanza per garantire la propria sopravvivenza.

Noi dobbiamo andare verso un'unica giurisdizione, con un unico rito per tutte le controversie. Io sono stato contrario anche al rito del lavoro, perché il credito del datore di lavoro che deve pagare il dipendente non è meno importante del credito del dipendente stesso: se il datore di lavoro non incassa, infatti, non può pagare; così, se una causa davanti al giudice ordinario dura vent'anni, può accadere che il datore di lavoro magari fallisca e non paghi i dipendenti. Bisogna andare, quindi — lo ripeto —, verso un unico rito ed un'unica giurisdizione. Qual è l'occasione? È molto prossima, onorevoli colleghi.

Fra pochi giorni dovrebbe entrare in vigore — salvo ulteriore proroga (non ho visto il decreto-legge) — il cosiddetto nuovo codice di procedura civile, con l'istituto del giudice di pace (che considero una sciagura nazionale). Ecco l'occasione, forse, per rivedere anche questo problema: ma bisogna assolutamente evitare di mantenere una giurisdizione speciale per una parte speciale di rapporti speciali. Dobbiamo andare verso la semplificazione in ogni settore della pubblica amministrazione, anche per quanto riguarda la giurisdizione.

Ritengo, del resto, che esistano precedenti in proposito: mi riferisco alla legge n. 689 del 24 novembre 1981, nella quale si prevede che il pretore possa conoscere le sanzioni degli atti amministrativi ed anche modificarne il contenuto. Vi sono, poi, altri precedenti nei quali si è riconosciuta all'autorità giudiziaria ordinaria la possibilità di incidere sugli atti della pubblica amministrazione. Questa «santità» degli atti della pubblica amministrazione è per la maggior parte dei cittadini una delle cause della assoluta impossibilità di vivere nella nostra nazione. Dobbiamo andare verso una giurisdizione che possa incidere anche sugli atti amministrativi: si tratterà poi di stabilire norme e sanzioni per quei magistrati che vogliano non tanto applicare il diritto, quanto raggiungere risultati politici. Questo è un discorso diverso: non stiamo a nasconderci dietro ad un dito e parliamoci chiaramente, dicendo le cose come stanno!

Io credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo decreto-legge non debba essere convertito e che tutta la questione debba essere rinviata in sede di revisione generale del codice di procedura civile, un'occasione per rivedere anche le norme sui giudici amministrativi e sulle altre giurisdizioni (troppe e con troppi riti) che assillano e vessano i cittadini della nostra Repubblica *(Applausi).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paggini. Ne ha facoltà.

ROBERTO PAGGINI. Signor Presidente, il decreto che stiamo esaminando e del quale oggi è richiesta la conversione in legge stabilisce una deroga in materia di giurisdizione

del giudice ordinario per cause di lavoro concernenti gli enti pubblici oggi privatizzati.

Le motivazioni che stanno alla base dell'adozione di questo provvedimento sono due: sulla prima si è intrattenuto a lungo il relatore, sottolineando che si tratta di dare a questi lavoratori le maggiori possibilità di tutela che offre la giustizia amministrativa rispetto a quella ordinaria (con riferimento, per esempio, all'annullamento degli atti), ponendo gli stessi su un piano di parità rispetto a coloro che hanno adito la giustizia amministrativa in tempi precedenti. Si tratta, quindi, di una ragione di carattere eminentemente tecnico.

La seconda motivazione è quella illustrata nella relazione che accompagna il decreto, nella quale si parla di vero e proprio ingolfamento della giustizia civile. All'interno del fenomeno, poi, si riscontra, onorevoli colleghi, un ulteriore ingolfamento per quanto riguarda la giustizia del lavoro.

Sono d'accordo con chi mi ha preceduto ed ha sostenuto che il nuovo rito del lavoro ha fatto registrare un fallimento completo. Oggi anche le cause del lavoro sono paragonabili a quelle civili ordinarie; e queste ultime, dopo anni ed anni di istruttoria, nel momento in cui dovrebbero giungere a sentenza, si vedono rinviate anche ad oltre il 2000. Non a caso nella relazione si parla di denegata giustizia. È veramente grave lo stato di degrado della giustizia civile in Italia.

In questo paese negli ultimi anni, mentre si è avuta una certa — non molta — sensibilità nei confronti della giustizia penale, poca o nessuna se ne è avuta per quella civile. Probabilmente, siccome i cittadini adiscono il giudice civile come singoli, non rappresentano una categoria, non svolgono attività di pressione, viene accettato questo fatto indecoroso, come se si trattasse di un fatto normale.

Signor Presidente, avrei potuto essere favorevole al provvedimento, rilevando tuttavia che si tratta semplicemente di un provvedimento tampone teso a non aggravare una situazione, un provvedimento, però, non risolutivo. Anch'io sono firmatario dell'ordine del giorno presentato, il cui mancato accoglimento mi preclude, però, la possibilità di esprimere voto favorevole. Si può accettare una manovra tampone del genere, necessaria, ma essa deve essere ancorata a qualcosa di più ampio. Non riesco a comprendere il perché di questo atteggiamento negativo. Anche nella passata legislatura si è svolto un dibattito al riguardo e mi sembra che, sotto certi aspetti, si dovrebbe sfondare delle porte aperte quando si parla di ulteriore depenalizzazione per i reati minori, di giudice unico di primo grado, di revisione delle circoscrizioni e di dare maggior forza alla giustizia del lavoro (argomenti, appunto, contenuti nel documento che ho richiamato). Sono rimasto veramente colpito dal fatto che l'ordine del giorno Finocchiaro Fidelbo n. 9/507/1 non è stato approvato. Questo è il motivo per cui, anziché esprimere voto favorevole, mi asterrò.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

GIACOMO GARRA, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA, *Relatore*. Ricordo quanto ho già prospettato durante lo svolgimento della relazione, ai fini di un miglior coordinamento del testo. Pertanto, a nome del Comitato dei nove, propongo che la modifica approvata dalla Commissione in sede referente sia tradotta in una integrale sostituzione del comma 1 dell'articolo 1, nel testo risultante dalla modifica stessa.

Pertanto il comma 1 dell'articolo 1 dovrebbe essere sostituito dal seguente: «1. Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni,

ritengo possa considerarsi accolta la correzione di forma proposta dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 507, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Invito i colleghi a mantenere premuto il pulsante.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 269, recante riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società» (507):

Presenti	412
Votanti	399
Astenuti	13
Maggioranza	200
Hanno votato *sì*	253
Hanno votato *no*	146

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola (509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

Ricordo che nella seduta del 31 maggio scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 272 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 509.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 17 giugno scorso la III Commissione (Esteri) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Giacovazzo, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE GIACOVAZZO, *Relatore.* Presidente, onorevoli colleghi, il presente decreto-legge dispone il recepimento da parte dell'ordinamento italiano di due risoluzioni delle Nazioni Unite: una riguarda Haiti e l'altra la formazione guerrigliera angolana UNITA.

L'adozione del presente provvedimento rappresenta quindi per il nostro paese un atto dovuto; anzi, si tratta di due atti dovuti contenuti in un unico provvedimento.

Per quanto riguarda Haiti, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito del colpo di Stato che nel settembre del 1991 ha rovesciato il presidente Aristides, ha adottato la risoluzione 841, che imponeva nei confronti di Haiti alcune sanzioni...

Signor Presidente, dato il brusio, mi consente di continuare oppure mi fermo un momento?

PRESIDENTE. Ha ragione, collega Giacovazzo. Poiché vi è tempo prima della successiva votazione, i tanti colleghi che non sembrano interessati alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno possono defluire dall'aula. Chi invece fosse interessato al provvedimento in discussione è pregato di rimanere in cortese silenzio.

Prosegua, collega Giacovazzo.

GIUSEPPE GIACOVAZZO, *Relatore.* Mi accingevo ad illustrare gli aspetti delle sanzioni previste dalla risoluzione 841 dell'ONU. Innanzitutto, è stato disposto il divieto di vendita e trasporto petrolifero per la repubblica di Haiti; poi il divieto di vendita di armi ed il congelamento di fondi haitiani depositati all'estero.

I primi due punti ricadono nelle competenze dell'Unione europea e sono stati attuati con i regolamenti comunitari, citati anche nel testo del provvedimento in discussione.

L'articolato del decreto-legge n. 272 disciplina, invece, il congelamento dei fondi all'estero e le sanzioni in caso di infrazione ai divieti contenuti nella risoluzione.

Devo aggiungere che, a seguito della accertata mancanza di volontà della giunta golpista militare di Haiti di cedere il potere ai legittimi rappresentanti eletti, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato, nel maggio scorso, una nuova risoluzione, la 917, che rafforza le sanzioni nei confronti del paese caraibico. Tale risoluzione prevede l'adozione di un *embargo* commerciale pressoché totale, fatta eccezione per gli aspetti umanitari che riguardano forniture alimentari e sanitarie. Prevede inoltre il congelamento — questo è l'altro elemento nuovo della risoluzione 917 — di tutti i fondi riconducibili ad appartenenti, o loro familiari, della giunta militare golpista di Haiti attualmente al potere.

Per adeguarsi alla nuova risoluzione, il Governo ha annunciato la presentazione di alcuni emendamenti al decreto-legge; anch'essi costituiscono recepimento di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sono, pertanto, un atto dovuto.

Per quanto riguarda la questione della formazione guerrigliera angolana UNITA, illustrerò brevemente, onorevoli colleghi, la parte del provvedimento concernente tale problematica.

Non si tratta, in questo caso, di un *embargo* nel senso stretto del termine. La risoluzione 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha disposto soltanto una limitazione del commercio di petrolio da parte dell'UNITA al fine di indurre quest'ultima a rispettare gli accordi di pace stipulati con il governo angolano. La limitazione si sostanzia nell'obbligo di commerciare petrolio soltanto attraverso i porti segnalati e comunicati al Segretario generale delle Nazioni Unite. Infatti tali provvedimenti, così come quelli relativi al commercio, rientrano nelle competenze comunitarie; quindi, il decreto-legge in discussione si limita a prevedere più forti sanzioni per evitare infrazioni all'atto comunitario.

In qualità di relatore esprimo parere favorevole sul decreto-legge n. 272, di cui si chiede la conversione in legge con il disegno di legge n. 509.

FRANCESCO VOCCOLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO VOCCOLI. Poiché nella votazione precedente non ha funzionato il dispositivo per la votazione elettronica, desidero dichiarare che avevo inteso esprimere voto contrario sul disegno di legge di conversione n. 507.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua precisazione, che resterà a verbale, onorevole Voccoli.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LIVIO CAPUTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo....

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, sembra destino che debba toccare sempre a me ricordare che il regolamento impone di rivolgersi all'Assemblea stando in piedi.

LIVIO CAPUTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Trattandosi della prima volta, immagino che sarò perdonato.

PRESIDENTE. Senz'altro!

LIVIO CAPUTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Come stavo dicendo, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è il deputato Meluzzi. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MELUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, darò un contributo alla snellezza ed alla celerità di questi lavori, considerata anche l'assoluta evidenza e chia-

rezza del provvedimento che ci avviamo, mi auguro, ad approvare; evidenza e chiarezza legate alla necessità — in questo mi associo interamente al giudizio testé esposto dal relatore, onorevole Giacovazzo — di una rapida e celere conversione del decreto-legge sull'*embargo* all'attuale regime haitiano ed al movimento UNITA dell'Angola. Si tratta in entrambi i casi di situazioni di patente violazione delle norme internazionali di diritto, sancite con decretazioni dell'ONU e con deliberazioni dell'Unione europea. Per questi motivi limiterò il mio intervento ad una puntualizzazione, per altro già illustrata in Commissione esteri dal gruppo di forza Italia.

Per il futuro sarebbe gradito che i provvedimenti e decreti-legge riguardanti misure internazionali di *embargo* — che quindi recepiscono in maniera ovvia e per certi aspetti scontata, considerata l'adesione del nostro paese all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed all'Unione europea, deliberazioni assunte in quelle sedi — fossero presi singolarmente, evitando cioè di condensare nello stesso corpo normativo disposizioni che riguardano situazioni diverse. Ciò per far fronte ad un problema di chiarezza deliberativa e legislativa e quindi per consentire, sia in Commissione sia in Assemblea, a ciascuno di pronunciarsi compiutamente.

Fatta questa premessa e ribadita quindi la piena adesione mia e del gruppo di forza Italia al decreto-legge in esame, mi dichiaro favorevole alla sua conversione in legge ed anche agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo oggi in merito alla conversione di un decreto-legge che deve, o dovrebbe, farsi carico dell'attuazione di una serie di provvedimenti di *embargo* economico e commerciale deliberati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea nei confronti, come è stato già rilevato, di due distinti paesi e di due diverse realtà quali Haiti ed Angola. Si tratta di realtà nazionali che, probabilmente, in comune hanno soltanto una diffusa povertà ed una difficile transizione alla pace ed alla democrazia; realtà con le quali sono diverse, per quantità se non per qualità, le relazioni e gli impegni di cooperazione del nostro paese e che pertanto avrebbero meritato una più attenta disamina.

Per altro, già in Commissione si è cercato di evidenziare l'incongruità e la poca ragionevolezza di un decreto-legge *omnibus*, che ha proprio tutta l'aria di un fastidioso atto dovuto (mi richiamo all'espressione del relatore), di una sorta di incombenza da rimuovere quanto prima e con una certa malavoglia.

Ho parlato di realtà diverse a proposito di Haiti e dell'Angola, se non altro perché ad Haiti, nel giardino di casa americano, siamo in presenza di una giunta militare al potere grazie ad un colpo di Stato del generale Cedras ai danni di Jean Bertrand Aristides, il prete della teologia della liberazione (e qui si potrebbe aprire tutto un capitolo sulle disattenzioni e gli interessi non soltanto economici che si muovono nei Caraibi e, più in generale, in centro e sud America), un Presidente democraticamente eletto nel 1990 e defenestrato pochi mesi dopo, grazie appunto ad un *golpe*.

Si è parlato molto, stamane, di Haiti e si è invece messa in secondo piano l'altra realtà, quella dell'Angola, paese dell'Africa straziata in questi mesi e in questi giorni, dove, anzichè un governo militare, vi è un governo legittimo, presieduto da José Eduardo Dos Santos, regolarmente eletto nel settembre 1992 alla presenza di numerosi osservatori internazionali, ma minacciato direttamente dal sanguinario Thomas Savimbi, capo dell'UNITA, l'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola. A meno che il Governo non ravvisi una mano comune che guida o ispira tanto l'azione dei golpisti haitiani quanto le attività di guerriglia dell'UNITA, si ribadisce che sarebbe stato meglio trattare distintamente le due questioni. Comunque, prima ancora di discutere nel merito, sarebbe stato opportuno ed utile conoscere prima dal Governo (il sottosegretario ha detto che interverrà in sede di replica) che cosa è successo nel frattempo nei due paesi in questione, consi-

derato che, pur senza essere convertiti in legge, i decreti attuativi dell'*embargo* si susseguono ormai da un anno (il primo reca la data del 19 luglio 1993). È quindi probabile che alla loro efficacia giuridica si accompagni qualche apprezzabile risultato.

È possibile saperne di più? È possibile sapere se e come le misure di blocco economico abbiano svolto una concreta funzione? Si può sapere — e ciò è trapelato dal dibattito in Commissione — se, come e quando vi siano stati tentativi, riusciti o meno, di aggirare l'*embargo*? Se si sia dovuto ricorrere o meno a sanzioni e verso chi siano state irrogate? E ancora se, eventualmente, ditte o cittadini italiani siano stati coinvolti in trasgressioni o tentativi di trasgressione dei vincoli internazionali? Se, infine, le misure adottate si ritengono sufficienti a realizzare o almeno ad avvicinarsi all'obiettivo di un ritorno alla legalità nei due paesi interessati?

Non si tratta di domande oziose o, peggio, di parte; si tratta più semplicemente di capire, di fronte al primo atto di politica estera che giunge all'attenzione dell'Assemblea, se e come può cambiare e migliorare la politica di pace, all'indomani dell'insediamento di un Governo che non nasconde le proprie ambizioni e che non ha esitato a rivendicare un ruolo più appropriato tra i grandi in seno allo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sono certo che arriveranno risposte appropriate, ma nell'attesa approfitto dell'occasione per chiedere che fine abbia fatto la risoluzione, approvata all'unanimità dalla Commissione esteri nel dicembre 1992, che impegnava il Governo a promuovere iniziative dirette al sostegno del processo di pacificazione in Angola e (cito testualmente) «ad onorare gli impegni assunti direttamente dall'allora ministro degli esteri De Michelis a prendere parte alla ricostruzione del paese con il contributo attivo della cooperazione italiana nei suoi diversi aspetti». Non mi attendo una risposta immediata; anzi, ho intenzione di presentare, al termine della seduta, una interrogazione specifica sull'argomento. Ciò che non vorrei sentire è il *refrain* della novità dell'attuale Governo rispetto ai precedenti, perchè ritengo che la politica internazionale del nostro paese e i conseguenti impegni abbiano un valore istituzionale, senza per questo negare le distinzioni politiche e le diverse responsabilità.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento in esame, rifacendomi a quanto illustrato dal relatore sull'iter che ha portato a reiterare ben quattro decreti-legge dal luglio dello scorso anno, e dopo aver ricordato che i provvedimenti di *embargo* dell'ONU e delle Comunità europee hanno in genere forza ed efficacia negli ordinamenti degli Stati membri e che quindi alla legge nazionale rimane la sola determinazione delle sanzioni per gli atti compiuti in violazione dei divieti posti, occorre rilevare che nel caso specifico le sanzioni previste dall'articolo 2 paiono davvero blande ed esigue. Esse infatti si concretizzano soltanto in una pena pecuniaria (cito testualmente) «non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo», mentre è noto che il rischio d'impresa di una qualsiasi transazione internazionale con uno qualsiasi dei paesi a rischio (come nel caso di specie) è valutabile in una insolvibilità pari al valore dell'operazione stessa. C'è quindi da chiedersi dove stia il carattere sanzionatorio e disincentivante del provvedimento in esame. In mancanza di conoscenze su quanto si è verificato nel corso dell'ultimo anno, risulta pure difficile formulare emendamenti significativi. Con riferimento alla disposizione volta a rendere indisponibili da parte italiana i fondi appartenenti alle autorità di fatto in Haiti ed ai loro scherani, desidero far rilevare che esiste solo la possibilità di formale allineamento ai deliberati dell'ONU, visto che il nostro paese non è certo la Svizzera e che probabilmente nei Caraibi esistono ben altri paradisi bancari e fiscali.

Nonostante i limiti concernenti il modo di impostare la questione da parte del Governo, il gruppo progressisti-federativo voterà a favore della conversione in legge del decreto nella speranza che possa davvero aiutare e servire la causa della pacificazione e con l'auspicio che nell'immediato futuro si torni a valutare, seguendo più adeguati criteri, la nostra politica nei confronti dei focolai di tensione e, in particolare, il senso del nostro aiuto ai paesi in via di sviluppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Morselli. Ne ha facoltà.

STEFANO MORSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di alleanza nazionale-MSI voterà a favore della conversione in legge di questo decreto. Si tratta di un provvedimento chiaro e di fondamentale importanza, anche se concordiamo con il collega che è appena intervenuto, il quale ha ricordato come nel dibattito presso la Commissione esteri sia stata rimarcata la necessità di trattare disgiuntamente le due situazioni prevedendo — anche per rendere più efficace l'intervento — un inasprimento delle misure da attuare nei confronti di ognuna di esse. Il collega Evangelisti ha ragione anche quando afferma che a volte le misure sanzionatorie non sono abbastanza efficaci; la risoluzione 841 di un anno fa del Consiglio delle Nazioni Unite non ha sicuramente dato i frutti sperati, ma bisogna insistere per rafforzare la pressione internazionale sulle autorità haitiane e dell'Angola e per tenere alta la guardia rispetto ad un problema che ha rilevanza internazionale e che investe la sicurezza mondiale.

Un aspetto significativo, che deve indurre l'Assemblea a votare all'unanimità a favore della conversione in legge del decreto, è rappresentato dal fatto che dalla sua approvazione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Trattare disgiuntamente questi argomenti costituisce un impegno che ci siamo assunti ed a cui terremo fede, onorevoli colleghi. Riuscire a trovare un mezzo efficace per stroncare le attività criminose in questi paesi è indubbiamente difficile se non impossibile. La comunità internazionale ha più che mai il dovere di provarci e di tenere alta la guardia. Si tratta comunque di atti non esaustivi, che non devono farci sentire a posto con la nostra coscienza; dobbiamo infatti impegnarci a fare sempre di più.

L'Africa rappresenta oggi uno dei maggiori focolai di tensione per la pace mondiale. Dobbiamo quindi essere più che mai attenti. La Commissione esteri, grazie alla particolare attenzione del suo presidente, si sta occupando concretamente e con grande impegno di tutti questi problemi. Siamo certi che dalla nuova politica del Governo scaturiranno atti sempre più esaustivi che produrranno un impegno più concreto di quello possibile con decreti come quello in discussione, che rimane tuttavia importante e che quindi registrerà il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Brunetti. Ne ha facoltà.

MARIO BRUNETTI. Vorrei preliminarmente osservare che è davvero astruso includere nello stesso provvedimento due situazioni che oggettivamente presentano condizioni diverse; è astruso dal punto di vista costituzionale e della tecnica legislativa ammucchiare materie ed argomenti diversi in un unico decreto-legge, seguendo un metodo che abbiamo criticato anche nel passato, perché ciò genera lesioni non solo alla chiarezza ma allo stesso iter legislativo.

Anche per il decreto del quale stiamo discutendo oggi vale questa osservazione, dato che parliamo di due paesi che presentano caratteristiche e peculiarità diverse, difficilmente accomunabili nello stesso ragionamento. L'attuazione dell'*embargo* deliberato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nei confronti di Haiti, infatti, comporta un ragionamento specifico perché parte da condizioni diverse rispetto al movimento UNITA in Angola. Nel 1993 l'ONU ha approvato una prima risoluzione, la 841, che delibera il divieto di vendita di petrolio e di armi nonché il congelamento dei fondi haitiani all'estero perché nel paese caraibico un sanguinoso *golpe* militare nel 1991 aveva estromesso il presidente Jean Bertrand Aristides, legittimamente eletto dal popolo, instaurando così una dittatura violenta ed illegale e creando una situazione di insopportabile violazione di ogni diritto umano e garanzia democratica. Sulla base di tale risoluzione, il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha deliberato conseguentemente il divieto di esportazione di petrolio verso Haiti.

Rimangono ancora non chiarite le ragioni per cui, ad un certo momento, l'ONU e la Comunità europea abbiano sospeso tali restrizioni riguardanti gli scambi commerciali. Solo nel novembre successivo, di fronte alla

protervia delle forze armate di Haiti, l'ONU, con le risoluzioni 873 e 875, ha ripristinato l'*embargo* e le rispettive sanzioni e la CEE ha riattivato i divieti.

Il decreto-legge in esame introduce un'unica nota aggiuntiva, quella di liberare i fondi congelati solo in presenza di una richiesta del presidente legittimo di Haiti, Aristides. Tuttavia, al di là del contenuto dei diversi provvedimenti adottati nel corso del tempo, occorre dare una risposta ad alcuni interrogativi che si pongono.

Come ho già ricordato, la risoluzione n. 873 del 13 ottobre 1993, prevedeva già un blocco parziale delle armi e del petrolio in seguito alla violazione da parte dei militari haitiani degli accordi internazionali che prevedevano per il 30 ottobre di quell'anno il ristabilimento del potere di Aristides. Nonostante tale provvedimento, armi, petrolio e, in più, droga hanno continuato ad arrivare nel paese sia attraverso le frontiere di Santo Domingo sia su navi intercettate e perquisite dagli stessi Stati Uniti solo dopo, però, l'effettuazione delle operazioni di scarico.

Al di là delle affermazioni e delle operazioni di facciata, ciò conferma quindi un atteggiamento ambiguo degli Stati Uniti, che evidentemente non gradivano e non gradiscono il regime troppo «indipendente» di Aristides e nulla hanno fatto per contrastare politicamente i golpisti. Tra l'altro gli Stati Uniti hanno sempre rifiutato asilo politico ai profughi haitiani impedendo loro di sbarcare sul loro territorio e rispedendoli nelle mani del loro torturatori. In realtà questa forma di *embargo* ha consentito un rapido arricchimento di una casta di militari, che hanno speculato per mesi attraverso il contrabbando, mentre l'effetto sulle popolazioni si è concretizzato in un aumento di un terzo del prezzo della benzina venduta a mercato nero, aggravando fortemente le condizioni di vita della gente più povera. I meccanismi speculativi hanno finito quindi per aggravare le condizioni di vita già misere dei cittadini haitiani. A questo, oltre che all'endemica miseria dell'isola, va ricondotto, ad esempio, lo stesso aumento della mortalità infantile, salita nell'ultimo anno dal 38 al 51 per mille. Lo stesso preannunciato blocco del trasferimento del denaro rischia di colpire soprattutto le famiglie più povere, sostenute dalle rimesse degli emigrati haitiani.

Pur configurandosi, quindi, il provvedimento in esame come un «atto dovuto», sul quale non possiamo che esprimere un voto favorevole, non v'è dubbio che alcune riflessioni sull'*embargo* e sui suoi effetti vanno fatte, tanto più che in questo caso non abbiamo neanche notizie certe (e al riguardo abbiamo avanzato una richiesta in Commissione) sulla situazione reale, su come vengono appunto concretizzati gli affari da parte dei militari che accolgono con arroganza e disprezzo qualsiasi decisione formale a livello internazionale.

Tra l'altro il comportamento degli Stati Uniti continua ad essere ambiguo. Si continua, infatti, da parte di quello Stato ad usare pesi e misure diverse rispetto a quelli adottati nei confronti dei profughi cubani. Si ha pertanto la sensazione che la comunità internazionale formalmente condanni i golpisti mentre, di fatto, assume atteggiamenti che permettono lo sviluppo di un mercato illecito sul terreno economico. Si cerca di prendere tempo nell'attesa che scada il mandato di Aristides (il prete della teologia della liberazione eletto, nonostante il clima di terrore e di intimidazione esistente, con il 64 per cento dei voti) e così si chiuda il caso.

Il problema vero è dunque l'assenza, alla luce dei fatti, di una volontà politica tesa a ripristinare il legittimo governo democratico di Haiti consentendo ad Aristides l'immediato rientro nelle sue funzioni per esercitare il mandato per gli anni in cui è stato costretto all'esilio. Finché non emergerà questa volontà, gli effetti negativi dell'*embargo* si scaricheranno soltanto sulla popolazione civile.

Vorrei fare qualche considerazione anche sull'altra questione, quella relativa al movimento UNITA in Angola, che ha caratteristiche diverse. Il movimento UNITA, a lungo foraggiato ed aiutato dal Sudafrica, non solo non ha rispettato gli accordi sottoscritti, disconoscendo il risultato delle libere elezioni effettuate sotto controllo internazionale, ma ha aperto una guerra sanguinosa ampliando, nelle ultime settimane, l'iniziativa ed estendendo la guerriglia, guidata — come è stato ricordato — da Tomas Savimbi, alla

città di Cuito. L'accelerazione della guerra ad opera dell'UNITA ha portato il conflitto ad investire drammaticamente tutta la zona che circonda Huambo e Cuito, città assediate dalla guerriglia da diciotto mesi in cui sono intrappolati 40 mila abitanti. Da più di un mese sono stati sospesi i voli recanti aiuti umanitari perché l'UNITA impedisce l'arrivo di qualsiasi aiuto. Secondo i responsabili del Programma aiuti alimentare, oltre un milione di persone è senza il benché minimo sostegno.

Siamo, in definitiva, ad una guerra sanguinosa che, tranne una breve parentesi dopo l'accordo di pace del 1991, dura ormai dal 1975 e ha provocato già mezzo milione di morti.

Il governo di Luanda sei mesi fa parlava di 2 mila morti al giorno, il doppio di quelli indicati nelle valutazioni dell'ONU del luglio scorso. È davvero un dato aberrante, un numero di morti mai registrato in qualsiasi altro conflitto nel mondo. Eppure — questo è l'aspetto angosciante — i morti dell'Angola non fanno notizia: nessuno ne parla, non sembra creino allarme all'ONU che pure aveva assistito, controllato ed avallato le elezioni del 1992, a seguito delle quali l'UNITA, che ne era uscita sconfitta, ha ripreso immediatamente a combattere.

Sulle responsabilità di questo movimento non vi è contesa da nessuna parte. Anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU indica nell'UNITA l'unico responsabile della ripresa della guerra. Lo stesso governo americano ha riconosciuto, a suo tempo, la legittimità del «governo democraticamente eletto»; nonostante questo, l'interesse per mantenere vivo il processo di pace in Angola è pressoché inesistente, cosicché appare sempre più chiaramente che il dramma che sta vivendo il popolo angolano è da ascriversi tra quelli dovuti a guerre dimenticate che non suscitano emozioni nel «civile» occidente, il cui cuore palpita soltanto se vengono toccate le corde degli interessi.

Queste sono le considerazioni che sentivamo di fare in ordine al provvedimento al nostro esame, che è — lo ripeto — un atto dovuto sul quale esprimeremo un voto favorevole. Da esso appare tuttavia chiara la differenza tra le due realtà e la contraddittorietà nelle disposizioni contenute in questo provvedimento che noi abbiamo voluto sottolineare; confermiamo, tuttavia, il voto favorevole del gruppo di rifondazione comunista-progressisti su di esso.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giacovazzo.

GIUSEPPE GIACOVAZZO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, e pertanto rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LIVIO CAPUTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Molto brevemente dirò che nessuna delle iniziative contenute nel decreto-legge al nostro esame è stata assunta autonomamente dal Governo italiano. Si tratta di atti dovuti: infatti, nelle due aree non abbiamo una presenza attiva. L'interscambio con Haiti è molto modesto e la situazione in Angola non comporta per il momento da parte del Governo alcuna iniziativa, anche se vi è stato qualche approccio nei nostri confronti per tentare di ripetere un'operazione simile a quella compiuta con successo dalla comunità di Sant'Egidio in Mozambico.

In ogni modo a Lusaka sono in corso trattative tra le parti con la partecipazione della Russia e degli Stati Uniti, trattative che, per quanto mi risulta, procedono con lentezza ma con qualche successo. Evidentemente in una fase come questa, nonostante la gravità della situazione, non si ritiene di assumere ulteriori iniziative.

Nel merito del provvedimento non credo vi sia molto da aggiungere. Il Governo recepisce le osservazioni sul carattere troppo blando delle sanzioni, cui si potrà porre rimedio in altre occasioni simili.

Si ritiene egualmente che in futuro si potrà evitare di mescolare un problema con l'altro. Se ciò è stato fatto nell'occasione attuale, è perché entrambi i provvedimenti derivavano da esigenze internazionali non

più prorogabili e quindi si è cercato di accelerare il processo. Non ritengo giustificate le critiche mosse al carattere delle sanzioni nei confronti di Haiti. Non si possono chiedere sanzioni e pensare che queste non colpiscano le popolazioni, perché si tratterebbe di una contraddizione in termini.

Per quanto riguarda il movimento UNITA, la situazione è ancora diversa. L'UNITA è un movimento che, nonostante la violazione degli accordi di pace del 1991, mediante la sua contestazione dell'esito delle elezioni del 1992, ha un forte radicamento etnico. In Angola vi è una situazione purtroppo simile a quella presente in molti altri paesi africani, quindi non si può semplicemente condannare gli uni ed assolvere gli altri, perché temo che in questo caso valgano le considerazioni fatte dall'*Economist* a proposito della Iugoslavia: non ci sono buoni e cattivi, ma soltanto cattivi e pessimi.

Il Governo ha recepito le osservazioni sollevate in Commissione, motivo per il quale ha redatto una nuova formulazione del suo emendamento 1.1

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data odierna

PARERE FAVOREVOLE

sul provvedimento;

NULLA OSTA

sugli emendamenti presentati.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge diconversione *(per gli articoli e gli emendamenti vedi l'allegato A).*

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

GIUSEPPE GIACOVAZZO, *Relatore.* La Commissione accetta gli emendamenti 1.1 *(nuova formulazione),* 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

LIVIO CAPUTO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1 *(nuova formulazione),* 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 *(nuova formulazione)* del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Merlotti. Ne ha facoltà.

ANDREA MERLOTTI. Signor Presidente, concordo con quanto è stato detto in precedenza dal relatore sul provvedimento nel suo complesso e dichiaro il voto favorevole del

gruppo di forza Italia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 272 del 1994.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Menegon. Ne ha facoltà.

MAURIZIO MENEGON. Il gruppo della lega nord è favorevole all'adesione italiana all'*embargo* deliberato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Mi permetto però brevemente, associandomi a quanto è già stato detto dai colleghi, di suggerire al Governo di inasprire decisamente le sanzioni previste nei confronti di chi viola un *embargo*, poiché quelle attuali non possono rappresentare in alcun modo un deterrente. Si potrebbe, per esempio, dare ampia pubblicità ai nominativi delle società italiane che violano l'*embargo*.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 509, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, recante attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola (509):

Presenti 346
Votanti 345
Astenuti 1
Maggioranza 173
Hanno votato *sì* 343
Hanno votato *no* 2

(La Camera approva).

Dimissioni del deputato Maria Galli.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera, datata 25 maggio 1994, dal deputato Maria Galli:

«Illustrissimo signor Presidente,

a seguito dell'ennesima votazione sfavorevole all'accoglimento delle mie dimissioni, presentate in data 6 maggio u.s. per motivi strettamente personali e familiari, io sottoscritta onorevole Maria Galli confermo in modo irrevocabile le mie dimissioni.

Rinnovando la mia richiesta di voler mettere al più presto all'ordine del giorno per l'ennesima volta le mie dimissioni, invito tutti i colleghi ad accettarle unanimemente.

Distinti saluti.

Firmato: Maria Galli»

Avverto che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 del regolamento, la votazione sull'accettazione delle dimissioni avrà luogo a scrutinio segreto, mediante procedimento elettrico.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'accettazione delle dimissioni del deputato Maria Galli.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 350
Votanti 346
Astenuti 4
Maggioranza 174
Voti favorevoli 203
Voti contrari 143

(La Camera approva — Applausi dei deputati del gruppo della lega nord).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 22 giugno 1994, alle 9,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (635).
— *Relatore:* Colucci.
(Relazione orale).

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 292, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (540).
— *Relatore:* Pasinato.
(Relazione orale).

3. — *Votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.*

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 15,45.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

■■■ ELENCO N. 1 (DA PAG. 740 A PAG. 756) ■■■

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	ddl 507 - voto finale	13	253	146	200	Appr.
*2	Nom.	ddl 509 - voto finale	1	343	2	173	Appr.
3	Segr	dimissioni Galli	4	203	143	174	Appr.

* * *

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
ACIERNO ALBERTO	M	M	M
ACQUARONE LORENZO			
ADORNATO FERDINANDO	C		
AGNALETTI ANDREA	F	F	V
AGOSTINACCHIO PAOLO	F		
AGOSTINI MAURO	C		
AIMONE PRINA STEFANO	M	M	M
ALBERTINI GIUSEPPE	C		
ALEMANNO GIOVANNI			
ALIPRANDI VITTORIO	F	F	V
ALOI FORTUNATO			
ALOISIO FRANCESCO			
ALTEA ANGELO	C	F	V
AMICI SESA	C	F	V
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	V
ANDREATTA BENIAMINO	F	F	V
ANEDDA GIANFRANCO	M	M	M
ANGELINI GIORDANO	C	F	V
ANGHINONI UBER	F	F	V
ANGIUS GAVINO			
APREA VALENTINA			V
ARATA PAOLO	F	F	V
ARCHIUTTI GIACOMO			
ARDICA ROSARIO	F	F	V
ARLACCHI GIUSEPPE			
ARRIGHINI GIULIO	F		
ASQUINI ROBERTO	M	M	M
AYALA GIUSEPPE	A	F	V
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F		V
BACCINI MARIO			
BAIAMONTE GIACOMO	F	F	V
BALDI GUIDO BALDO	F		
BALLAMAN EDOUARD	F	F	V
BALOCCHI MAURIZIO	F		
BAMPO PAOLO	F	F	V
BANDOLI FULVIA	C	F	V
BARBIERI GIUSEPPE	F	F	V
BARESI EUGENIO		F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
BARGONE ANTONIO	C		
BARRA FRANCESCO MICHELE			
BARTOLICH ADRIA	C	F	
BARZANTI NEDO	C	F	V
BASILE DOMENICO ANTONIO	F		
BASILE EMANUELE	F	F	V
BASILE VINCENZO			
BASSANINI FRANCO	C		
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA	F	F	V
BASSO LUCA	F		V
BATTAFARANO GIOVANNI	C	F	
BATTAGGIA DIANA	F	F	V
BECCHETTI PAOLO			
BEEBE TARANTELLI CAROLE		F	V
BELLEI TRENTI ANGELA	C	F	V
BELLOMI SALVATORE	F	F	V
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO			
BENETTO RAVETTO ALIDA	F		
BERGAMO ALESSANDRO	F	F	V
BERLINGUER LUIGI	C		
BERLUSCONI SILVIO			
BERNARDELLI ROBERTO		F	V
BERNINI GIORGIO			
BERTINOTTI FAUSTO			
BERTOTTI ELISABETTA	F	F	V
BERTUCCI MAURIZIO	F	F	V
BIANCHI GIOVANNI	F	F	V
BIANCHI VINCENZO	F	F	V
BIELLI VALTER			
BINDI ROSY	M	M	M
BIONDI ALFREDO			
BIRICOTTI ANNA MARIA	C	F	V
BISTAFFA LUCIANO	F	F	V
BIZZARRI VINCENZO	F		
BLANCO ANGELO		F	V
BOFFARDI GIULIANO	C		
BOGHETTA UGO	C		
BOGI GIORGIO			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
BOLOGNESI MARIDA	C		
BONAFINI FLAVIO	F	F	V
BONATO MAURO			
BONFIETTI DARIA	C		
BONGIORNO SEBASTIANO			
BONINO EMMA	M	M	M
BONITO FRANCESCO			
BONO NICOLA	F	F	V
BONOMI GIUSEPPE	F		
BONSANTI ALESSANDRA	C	F	V
BORDON WILLER	A		
BORGHEZIO MARIO	F		
BORTOLOSO MARIO			
BOSELLI ENRICO	C		
BOSISIO ALBERTO	F		V
BOSSI UMBERTO	F	F	V
BOVA DOMENICO	C	F	V
BRACCI LIA	F	F	A
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA			
BRACCO FABRIZIO FELICE	C	F	V
BROGLIA GIAN PIERO			
BRUGGER SIEGFRIED	C	F	V
BRUNALE GIOVANNI	C		
BRUNETTI MARIO	C	F	V
BUONTEMPO TEODORO	F		
BURANI PROCACCINI MARIA	A	F	V
BUTTIGLIONE ROCCO		F	V
CABRINI EMANUELA	F	F	V
CACCAVALE MICHELE	F		V
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO			
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	F	F	V
CALDERISI GIUSEPPE		F	V
CALDEROLI ROBERTO	F	F	V
CALLERI RICCARDO	F	F	V
CALVANESE FRANCESCO	C		
CALVI GABRIELE			
CALZOLAIO VALERIO	C		
CAMOIRANO MAURA	C	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
CAMPATELLI VASSILI	C		
CANAVESE CRISTOFORO	F	F	V
CANESI RICCARDO	C		
CAPITANEO FRANCESCO	F	F	V
CARAZZI MARIA	C	F	V
CARDIELLO FRANCO			
CARLESIMO ONORIO		F	V
CARLI CARLO	C		
CARRARA NUCCIO	F	F	V
CARTELLI FIORDELISA			
CARUSO ENZO	F	F	V
CARUSO MARIO	F		
CASCIO FRANCESCO	F	F	V
CASELLI FLAVIO	F		V
CASINI PIER FERDINANDO		F	V
CASTELLANETA SERGIO	C		
CASTELLANI GIOVANNI	F	F	V
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	F	V
CASTELLI ROBERTO	F	F	V
CAVALIERE ENRICO	F	F	V
CAVALLINI LUISELLA	F	F	A
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	F	V
CAVERI LUCIANO	F	F	V
CECCHI UMBERTO	F	F	V
CECCONI UGO			
CEFARATTI CESARE	F	F	V
CENNAMO ALDO	C		
CERESA ROBERTO	F	F	V
CERULLO PIETRO	F		
CESETTI FABRIZIO		F	V
CHERIO ANTONIO	F	F	V
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	
CHIAVACCI FRANCESCA	C	F	V
CHIESA SERGIO		F	V
CICU SALVATORE	F	F	V
CIOCCHETTI LUCIANO	F	F	
CIPRIANI ROBERTO	F		
CIRUZZI VINCENZO			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
COCCI ITALO			
COLA SERGIO			
COLLAVINI MANLIO			
COLOMBINI EDRO	F	F	V
COLOSIMO ELIO	F		
COLUCCI GAETANO	F		
COMINO DOMENICO	F	F	V
COMMISSO RITA			
CONTE GIANFRANCO		F	
CONTI CARLO	F	F	V
CONTI GIULIO			
CORDONI ELENA EMMA	C		
CORLEONE FRANCO			
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	C	F	V
COSSUTTA ARMANDO			
COSTA RAFFAELE	M	M	M
COVA ALBERTO	F	F	V
CRIMI ROCCO	F	F	V
CRUCIANELLI FAMIANO			
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO			
D'AIMMO FLORINDO	F	F	V
D'ALEMA MASSIMO			
D'ALIA SALVATORE			
DALLA CHIESA MARIA SIMONA			
DALLARA GIUSEPPE			
DANIELI FRANCO	C	F	V
DE ANGELIS GIACOMO			
DE BENETTI LINO	C		
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	C	F	V
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	F	
DE JULIO SERGIO	C	F	V
DEL GAUDIO MICHELE			
DELLA ROSA MODESTO MARIO	F		V
DELLA VALLE RAFFAELE			
DELL'UTRI SALVATORE	F	F	V
DEL NOCE FABRIZIO			
DEL PRETE ANTONIO	F	F	V
DEL TURCO OTTAVIANO	C		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
DE MURTAS GIOVANNI	C	F	V
DE ROSA GABRIELE			
DE SIMONE ALBERTA	C	F	V
DEVECCHI PAOLO	F	F	V
DEVETAG FLAVIO	F	F	V
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	F	V
DIANA LORENZO			
DI CAPUA FABIO	C	F	V
DI FONZO GIOVANNI			
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE			
DILIBERTO OLIVIERO			
DI LUCA ALBERTO	F	F	V
DI MUCCIO PIETRO	F	F	V
DI ROSA ROBERTO	C		
DI STASI GIOVANNI	C	F	V
DOMENICI LEONARDO	C	F	V
D'ONOFRIO FRANCESCO			
DORIGO MARTINO			
DOTTI VITTORIO		F	V
DOZZO GIANPAOLO	F	F	V
DUCA EUGENIO	C	F	V
ELIA LEOPOLDO	F	F	V
EMILIANI VITTORIO	C		
EPIFANI VINCENZO	F	F	V
EVANGELISTI FABIO	C	F	V
FALVO BENITO			
FASSINO PIERO FRANCO	C	F	V
FAVERIO SIMONETTA MARIA	F	F	V
FERRANTE GIOVANNI	C		
FERRARA MARIO	F	F	V
FILIPPI ROMANO	F	F	V
FINI GIANFRANCO			
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	C	F	V
FIORI PUBLIO			
FLEGO ENZO	F	F	V
FLORESTA ILARIO	F		
FOGLIATO SEBASTIANO	F	F	V
FONNESU ANTONELLO			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
FONTAN ROLANDO	F		
FORESTIERE PUCCIO	F		V
FORMENTI FRANCESCO	F	F	V
FORMIGONI ROBERTO			
FRAGALA' VINCENZO			
FRANZINI TIBALDEO PAOLO		F	V
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	F	V
FUMAGALLI VITO	C		
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA			
FUSCAGNI STEFANIA	F		
GAGGIOLI STEFANO		F	V
GALAN GIANCARLO			
GALDELLI PRIMO	C	F	V
GALLETTI PAOLO	C		
GALLI GIACOMO	F	F	V
GALLI MARIA		F	V
GALLIANI LUCIANO	F	C	V
GAMBALE GIUSEPPE	C		
GARAVINI ANDREA SERGIO			
GARRA GIACOMO	F	F	A
GASPARRI MAURIZIO			
GATTO MARIO	C		
GERARDINI FRANCO	C	F	V
GERBAUDO GIOVENALE	F	F	
GHIGO ENZO	F	F	V
GHIROLDI FRANCESCO	F		
GIACCO LUIGI	C	F	V
GIACOVAZZO GIUSEPPE	F	F	V
GIANNOTTI VASCO	C	F	V
GIARDIELLO MICHELE	C	F	V
GIBELLI ANDREA	F		
GILBERTI LUDOVICO MARIA	F	F	V
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	F	V
GISSI ANDREA	F	F	V
GIUGNI GINO	A		
GIULIETTI GIUSEPPE			
GNUTTI VITO	F	F	V
GODINO GIULIANO	F	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
GORI SILVANO			
GRAMAZIO DOMENICO		F	V
GRASSI ENNIO	C	F	V
GRASSO TANO	C	F	V
GRATICOLA CLAUDIO	F	F	V
GRECO GIUSEPPE			
GRIGNAFFINI GIOVANNA	C	F	V
GRIMALDI TULLIO	C	F	V
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA		F	V
GRUGNETTI ROBERTO	F	F	V
GUBERT RENZO			
GUBETTI FURIO	M	M	M
GUERRA MAURO	C	F	V
GUERZONI LUCIANO		F	V
GUIDI ANTONIO			
GUIDI GALILEO	C	F	V
HULLWECK ENRICO	F		
INCORVAIA CARMELO	C	F	V
INDELLI ENRICO			
INNOCENTI RENZO	C	F	V
INNOCENZI GIANCARLO	F	F	V
IOTTI LEONILDE	C		
JANNELLI EUGENIO			
JANNONE GIORGIO	F	F	V
JERVOLINO RUSSO ROSA			
LA CERRA PASQUALE			
LA GRUA SAVERIO			
LANDOLFI MARIO		F	V
LANTELLA LELIO	F	F	V
LA RUSSA IGNAZIO	T	T	T
LA SAPONARA FRANCESCO			
LATRONICO FEDE	F	F	V
LAUBER DANIELA	F	F	V
LAVAGNINI ROBERTO	F	F	V
LA VOLPE ALBERTO	C		
LAZZARINI GIUSEPPE			
LAZZATI MARCELLO			
LEMBO ALBERTO PAOLO	F	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
LENTI MARIA	C	F	V
LEONARDELLI LUCIO		F	V
LEONI GIUSEPPE	F	F	V
LEONI ORSENIGO LUCA		F	
LIA ANTONIO			
LI CALZI MARIANNA	M	M	M
LIOTTA SILVIO		F	V
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	F	V
LODOLO D'ORIA VITTORIO	F	F	V
LO JUCCO DOMENICO			
LOMBARDO GIUSEPPE	C		
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	C	F	V
LO PORTO GUIDO			
LORENZETTI MARIA RITA		F	
LOVISONI RAULLE	F	F	V
LUCA' MIMMO	C	F	V
LUCCHESE FRANCESCO PAOLO	F	F	V
LUMIA GIUSEPPE	C	F	V
MAFAI MIRIAM			
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F	V
MAGRI ANTONIO	F	F	V
MAGRONE NICOLA			
MAIOLO TIZIANA	F	F	V
MALAN LUCIO	F	F	V
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO	F		
MALVEZZI VALERIO	F	F	V
MAMMOLA PAOLO	F	F	V
MANCA ANGELO RAFFAELE	C		
MANGANELLI FRANCESCO	C	F	V
MANZINI PAOLA			
MANZONI VALENTINO	F	F	V
MARANO ANTONIO			V
MARENCO FRANCESCO	F		
MARENGO LUCIO	F		
MARIANI PAOLA		F	V
MARIANO ACHILLE ENOC			
MARIN MARILENA	F	F	A
MARINI FRANCO			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
MARINO GIOVANNI			
MARINO LUIGI	C	F	V
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	F	V
MARONI ROBERTO			
MARTINAT UGO	F		
MARTINELLI PAOLA	F	F	V
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	F	V
MARTINO ANTONIO			
MARTUSCIELLO ANTONIO	F		
MASELLI DOMENICO	C	F	V
MASI DIEGO			
MASINI MARIO	F		
MASINI NADIA	C	F	V
MASSIDDA PIERGIORGIO			
MASTELLA MARIO CLEMENTE			
MASTRANGELI RICCARDO	F	F	V
MASTRANGELO GIOVANNI	F	F	V
MASTROLUCA FRANCO		F	V
MATACENA AMEDEO	F	F	V
MATRANGA CRISTINA	F	F	V
MATTARELLA SERGIO	F		
MATTEOLI ALTERO	M	M	M
MATTINA VINCENZO	C		
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	C		
MAZZETTO MARIELLA		F	V
MAZZOCCHI ANTONIO	F	F	V
MAZZONE ANTONIO	F	F	V
MAZZUCA CARLA	A		
MEALLI GIOVANNI		F	V
MELANDRI GIOVANNA	C	F	V
MELE FRANCESCO		F	V
MELUZZI ALESSANDRO	F		V
MENEGON MAURIZIO	F	F	V
MENIA ROBERTO	F	F	V
MEOCCI ALFREDO			
MEO ZILIO GIOVANNI	F	F	V
MERLOTTI ANDREA	F	F	V
MESSA VITTORIO			

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
MICCICHE' GIANFRANCO			
MICHELINI ALBERTO			
MICHIELON MAURO	F	F	V
MIGNONE VALERIO	C	F	V
MILIO PIETRO			
MIROGLIO FRANCESCO			
MIRONE ANTONINO			
MITOLO PIETRO			
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	F	F	V
MOLGORA DANIELE	F	F	V
MOLINARO PAOLO			
MONTANARI DANILO	F	F	V
MONTECCHI ELENA	C	F	V
MONTICONE ALBERTO	F	F	V
MORMONE ANTONIO		F	V
MORONI ROSANNA	C	F	V
MORSELLI STEFANO	F	F	V
MURATORI LUIGI	F	A	V
MUSSI FABIO	C		
MUSSOLINI ALESSANDRA			
MUSUMECI TOTI SALVATORE			
MUZIO ANGELO	C		
NAN ENRICO	F		
NANIA DOMENICO			
NAPOLI ANGELA		F	V
NAPOLITANO GIORGIO	C	F	V
NAPPI GIANFRANCO			
NARDINI MARIA CELESTE	C	F	V
NARDONE CARMINE	C	F	V
NAVARRA OTTAVIO	C	F	V
NEGRI LUIGI	F	F	V
NEGRI MAGDA	A		
NERI SEBASTIANO		F	V
NESPOLI VINCENZO		F	V
NICCOLINI GUALBERTO	F	F	V
NOCERA LUIGI			
NOVELLI DIEGO	C		
NOVI EMIDDIO	F		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

■ · Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ■		
	1	2	3
NUVOLI GIAMPAOLO			
OBERTI PAOLO	F		
OCCHETTO ACHILLE			
ODORIZZI PAOLO	F	F	V
OLIVERIO GERARDO MARIO	C	F	V
OLIVIERI GAETANO	F	F	V
OLIVO ROSARIO	C	F	V
ONGARO GIOVANNI	F	F	V
ONNIS FRANCESCO			
OSTINELLI GABRIELE	F	F	V
OZZA EUGENIO	F	F	V
PACE DONATO ANTONIO	C	F	V
PACE GIOVANNI	F	F	V
PAGANO SANTINO			
PAGGINI ROBERTO	A		
PAISSAN MAURO			
PALEARI PIERANGELO			
PALUMBO GIUSEPPE	F	F	V
PAMPO FEDELE			
PAOLONE BENITO	F	F	V
PAOLONI CORRADO	C	F	V
PARENTI NICOLA	F	F	V
PARENTI TIZIANA	F	F	V
PARISI FRANCESCO			
PARLATO ANTONIO	M	M	M
PASETTO NICOLA	F		
PASINATO ANTONIO	F	F	V
PATARINO CARMINE			
PECORARO SCANIO ALFONSO			
PENNACCHI LAURA MARIA	C	F	V
PEPE MARIO	F	F	V
PERABONI CORRADO ARTURO	F	F	V
PERALE RICCARDO	F	F	V
PERCIVALLE CLAUDIO	F	F	V
PERETTI ETTORE	F	F	V
PERICU GIUSEPPE			
PERINEI FABIO	C	F	V
PERTICARO SANTE	F	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
PETRELLI GIUSEPPE	F	F	V
PETRINI PIERLUIGI	F	F	V
PEZZELLA ANTONIO	F	F	V
PEZZOLI MARIO		C	
PEZZONI MARCO	C	F	V
PIACENTINO CESARE	F	F	V
PILO GIOVANNI			
PINTO MARIA GABRIELLA	F	F	V
PINZA ROBERTO	F		
PISANU BEPPE	F		V
PISTONE GABRIELLA	C	F	V
PITZALIS MARIO	F	F	V
PIVA ANTONIO	F	F	V
PIZZICARA ROBERTA	F	F	V
PODESTA' STEFANO			
POLENTA PAOLO	F	F	V
POLI BORTONE ADRIANA			
POLLI MAURO	F	F	V
PORCARI LUIGI			
PORCU CARMELO			
PORTA MAURIZIO	F	F	V
POZZA TASCA ELISA			
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	F	V
PROCACCI ANNAMARIA	C	F	V
PROVERA FIORELLO	F		V
PULCINI SERAFINO			
RAFFAELLI PAOLO	C	F	V
RALLO MICHELE	F	F	V
RANIERI UMBERTO			
RASTRELLI ANTONIO			
RASTRELLI GIANFRANCO	C	F	V
RAVETTA ENZO	F	F	V
REALE ITALO	C		
REBECCHI ALDO	C	F	V
RICCIO EUGENIO	F		
RINALDI ALFONSINA	C		
RIVELLI NICOLA		F	V
RIVERA GIOVANNI	A	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
RIZZA ANTONIETTA	C		
RIZZO ANTONIO		F	V
RIZZO MARCO	C		
ROCCHETTA FRANCO	M	M	M
RODEGHIERO FLAVIO			
ROMANELLO MARCO			
ROMANI PAOLO	F	F	V
RONCHI ROBERTO	F	F	V
ROSCIA DANIELE	F		
ROSITANI GUGLIELMO		F	V
ROSSETTO GIUSEPPE	F	F	V
ROSSI LUIGI	F		V
ROSSI ORESTE	F	F	V
ROSSO ROBERTO	F	F	
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	V
ROTUNDO ANTONIO	C	F	V
RUBINO ALESSANDRO	M	M	M
RUFFINO ELVIO	A	F	V
SACERDOTI FABRIZIO			
SAIA ANTONIO	C	F	V
SALES ISAIA		F	V
SALINO PIER CORRADO	F		
SALVO TOMASA	F	F	V
SANDRONE RICCARDO	F	F	
SANZA ANGELO MARIA	F	F	V
SARACENI LUIGI			
SARTORI MARCO FABIO	F	F	V
SAVARESE ENZO	C		
SBARBATI LUCIANA	A	F	V
SCALIA MASSIMO	C		
SCALISI GIUSEPPE	F	F	
SCANU GIAN PIERO	F	F	V
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	V
SCERMINO FELICE	C	F	V
SCHETTINO FERDINANDO			
SCIACCA ROBERTO	C		
SCOCA MARETTA		F	V
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE	C	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3		
	1	2	3
SCOZZARI GIUSEPPE			
SEGNI MARIOTTO	A		V
SELVA GUSTAVO	F		
SERAFINI ANNA MARIA	C		
SERVODIO GIUSEPPINA	F	F	V
SETTIMI ALDO	C	F	V
SGARBI VITTORIO			
SICILIANI GIUSEPPE			
SIDOTI LUIGI		F	
SIGNORINI STEFANO	F	F	V
SIGONA ATTILIO		F	V
SIMEONE ALBERTO	F	F	V
SIMONELLI VINCENZO	F		V
SITRA GIANCARLO	C	F	V
SODA ANTONIO	C	F	V
SOLAROLI BRUNO	C	F	V
SOLDANI MARIO		F	V
SORIERO GIUSEPPE			V
SORO ANTONELLO			
SOSPIRI NINO	F		
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F	F	V
SPARACINO SALVATORE	F	F	V
SPINI VALDO	A		
STAJANO ERNESTO	F	F	V
STAMPA CARLA	C	F	V
STANISCI ROSA	C	F	V
STICOTTI CARLO	F	F	V
STORACE FRANCESCO	F	F	V
STORNELLO MICHELE	F	F	V
STRICK LIEVERS LORENZO	F	F	V
STROILI FRANCESCO	F	F	V
SUPERCHI ALVARO	C	F	V
TADDEI PAOLO EMILIO	C	F	V
TAGINI PAOLO	F	F	V
TANZARELLA SERGIO	C	F	V
TANZILLI FLAVIO			
TARADASH MARCO			
TARDITI VITTORIO	F	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
TASCONE TEODORO STEFANO	F	F	V
TATARELLA GIUSEPPE			
TATTARINI FLAVIO	C		
TAURINO GIUSEPPE			
TESO ADRIANO	M	M	M
TOFANI ORESTE			
TONIZZO VANNI	F	F	V
TORRE VINCENZO	C	F	V
TORTOLI ROBERTO	F	F	V
TRANTINO VINCENZO			
TRAPANI NICOLA	F	F	V
TREMAGLIA MIRKO	F	F	V
TREMONTI GIULIO			
TREVISANATO SANDRO	F		V
TRINCA FLAVIO			
TRINGALI PAOLO	F	F	V
TRIONE ALDO	C	F	V
TURCI LANFRANCO	C		
TURCO LIVIA		F	V
TURRONI SAURO			
UCCHIELLI PALMIRO	C	F	V
UGOLINI DENIS	A	F	V
URBANI GIULIANO	M	M	M
URSO ADOLFO	F		
USIGLIO CARLO			
VALDUCCI MARIO	F	F	V
VALENSISE RAFFAELE			
VALENTI FRANCA	F	F	V
VALIANTE ANTONIO			V
VALPIANA TIZIANA	C	F	V
VANNONI MAURO	C		
VASCON MARUCCI		F	V
VELTRONI VALTER			
VENDOLA NICHI			
VENEZIA MARIO			
VIALE SONIA	F	F	V
VIDO GIORGIO	F	F	V
VIETTI MICHELE	F	F	V

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 3 ▪		
	1	2	3
VIGEVANO PAOLO	F	F	V
VIGNALI ADRIANO	C		
VIGNERI ADRIANA	C		
VIGNI FABRIZIO	C	F	V
VIOLANTE LUCIANO			
VISANI DAVIDE			
VIŞCO VINCENZO	C		
VITO ELIO	F	F	V
VIVIANI VINCENZO	C	F	V
VOCCOLI FRANCESCO		F	V
VOZZA SALVATORE		F	V
WIDMANN JOHANN GEORG	C	F	V
ZACCHEO VINCENZO	F	F	V
ZACCHERA MARCO	F	F	V
ZAGATTI ALFREDO	C	F	V
ZANI MAURO			
ZELLER KARL	C	F	V
ZEN GIOVANNI	F	F	V
ZENONI EMILIO MARIA	F	F	V
ZILLI ANGIOLA			
ZOCCHI LUIGI	F	F	V

* * *

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma

STA 12-17
Lire 1.800